Parlamento europeo
2024-2029

Commissione giuridica

2023/0169(COD)

25.3.2025

EMENDAMENTI
76 - 275

Progetto di relazione
Jana Toom
(PE769.996v01-00)

Competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure e cooperazione in materia di protezione degli adulti

Proposta di regolamento
(COM(2023)0280 – C9-0192/2023 – 2023/0169(COD))

Emendamento 76
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.	(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di ***un quadro armonizzato ed equilibrato di*** norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare ***adeguatamente*** i propri interessi***, per cui necessitano di un'adeguata protezione giuridica***. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure***, sulla verifica della loro attuazione***, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.

Or. ro

Emendamento 77
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul	(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi ***e necessitano di sostegno per prendere decisioni***. Il regolamento stabilisce segnatamente norme

riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.	sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 78
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, ***non sono in grado di curare i*** propri interessi. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.	(1) Il presente regolamento ha per obiettivo la definizione di norme nei procedimenti transfrontalieri per la protezione degli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, ***necessitano di sostegno nel prendere decisioni e nella tutela dei*** propri interessi. Il regolamento stabilisce segnatamente norme sulla competenza, sulla legge applicabile, sul riconoscimento e sull'esecuzione delle misure, sull'accettazione degli atti pubblici e sulla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 79
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) La convenzione delle Nazioni

Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito "UNCRPD") è entrata in vigore per l'UE il 22 gennaio 2011. L'obiettivo era che l'UE assumesse una leadership regionale e, nei limiti delle sue competenze, sostenesse gli Stati membri nell'attuazione della convenzione, che era stata firmata e ratificata da tutti detti Stati. In linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, secondo costante giurisprudenza, le convenzioni internazionali che formano parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea e sono vincolanti per l'Unione prevalgono sugli atti di diritto derivato. Il diritto derivato deve pertanto essere interpretato, per quanto possibile, conformemente a tali convenzioni[1 bis].

[1 bis] Inter alia, conclusioni dell'avvocato generale Maciej Szpunar, C-641/18, LG contro Rina SpA, 14 gennaio 2020; sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, C-15/17, Bosphorus Queeen Shipping Ltd Corp. contro Rajavartiolaitos, 11 luglio 2018.

Or. en

Emendamento 80
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Il presente regolamento dovrebbe fornire un quadro per garantire che le persone che necessitano di sostegno per prendere decisioni possano esercitare la propria capacità giuridica. Riconosce che la protezione degli adulti vulnerabili non dovrebbe essere fondata sulla limitazione della loro capacità giuridica, ad esempio

facendo sì che una terza persona o autorità prenda decisioni per loro conto. Dovrebbe invece essere fondata sul fornire sostegno all'adulto in modo da garantire che questi possa prendere decisioni autonome sulla propria vita. Ciò si traduce nel passaggio da un regime basato sul processo decisionale surrogato a un regime basato sul processo decisionale supportato, che ha come preoccupazione principale la volontà e le preferenze dell'adulto.

Or. en

Emendamento 81
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Il sostegno di cui un adulto necessita per esercitare la propria capacità giuridica varia da persona a persona. Di conseguenza l'attuazione del processo decisionale supportato può assumere varie forme. Queste possono comprendere l'agevolazione dell'adulto nella scelta di una o più persone di fiducia che lo assistano nell'esercizio della sua capacità giuridica, l'attuazione di misure di accessibilità quali formati comprensibili e l'adozione di meccanismi volti a pianificare in anticipo le modalità di gestione della volontà e delle preferenze di una persona al momento di prendere determinate decisioni.

Or. en

Emendamento 82
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Talvolta possono essere necessarie forme rafforzate di sostegno che possono apparire simili a misure basate sul processo decisionale surrogato, ad esempio quando un'altra persona presta il consenso per una forma giuridica necessaria. In tali casi il processo decisionale deve comunque essere fondato sulla volontà e sulle preferenze della persona interessata anziché sull'interesse superiore percepito. Qualora un adulto si trovi in una situazione che impedisce la comunicazione diretta, ad esempio a causa di una malattia connessa all'età o di un problema di salute, una persona incaricata di fornire sostegno potrebbe effettuare indagini nella cerchia sociale o nella famiglia dell'adulto interessato o svolgere altre attività finalizzate ad accertare quali sarebbero i desideri e le preferenze dell'adulto in una determinata situazione giuridica.

Or. en

Emendamento 83
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Il 22 gennaio 2011 l'Unione ha aderito alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (di seguito "UNCRPD") al fine di assumere una leadership regionale e sostenere gli Stati membri nell'attuazione di tale convenzione entro i limiti delle sue competenze.

Or. en

Emendamento 84
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte a garantire la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione ***e*** il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione.	(3) A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte a garantire la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione**,** il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione ***e l'accesso alla giustizia e l'eliminazione dei relativi ostacoli***.

Or. ro

Emendamento 85
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In mancanza di norme comuni possono insorgere difficoltà di vario tipo per gli adulti che non sono in grado di curare i propri interessi ***in*** situazioni ***transfrontaliere, specie quando*** si trasferiscono in un altro Stato membro o possiedono beni immobili o altri beni in un altro Stato membro. Può essere problematico ad esempio per un adulto far valere in altri Stati membri le misure prese in uno Stato membro nell'ottica della sua protezione, comprese le misure di sostegno	(5) In mancanza di norme comuni possono insorgere difficoltà di vario tipo per gli adulti che***, in situazioni transfrontaliere, necessitano di sostegno nella presa di decisioni e nella tutela dei propri interessi e, ai fini dell'applicazione della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti,*** non sono in grado di curare i propri interessi***. Ciò si verifica anche nelle*** situazioni ***in cui tali adulti*** si trasferiscono in un altro Stato membro o possiedono beni immobili o altri beni in un

per l'esercizio della sua capacità giuridica, oppure per un rappresentante far valere all'estero i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto perché siano esercitati qualora questi ***non sia in grado di curare i*** propri interessi. Tali difficoltà possono avere gravi ripercussioni sulla certezza del diritto nei rapporti transfrontalieri, sui diritti e sul benessere degli adulti e sul rispetto della loro dignità. Possono in particolare subire ripercussioni negative i diritti fondamentali degli adulti, come l'accesso alla giustizia, il diritto all'autonomia, il diritto di proprietà e la libera circolazione.

altro Stato membro. Può essere problematico ad esempio per un adulto far valere in altri Stati membri le misure prese in uno Stato membro nell'ottica della sua protezione, comprese le misure di sostegno per l'esercizio della sua capacità giuridica, oppure per un rappresentante far valere all'estero i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto perché siano esercitati qualora questi ***necessiti di sostegno nella presa di decisioni e nella tutela dei*** propri interessi. Tali difficoltà possono avere gravi ripercussioni sulla certezza del diritto nei rapporti transfrontalieri, sui diritti e sul benessere degli adulti e sul rispetto della loro dignità. Possono in particolare subire ripercussioni negative i diritti fondamentali degli adulti, come l'accesso alla giustizia, il diritto all'autonomia, il diritto di proprietà e la libera circolazione.

Or. en

Emendamento 86
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) In mancanza di norme comuni possono insorgere difficoltà di vario tipo per gli adulti che non sono in grado di curare i propri interessi in situazioni transfrontaliere, specie quando si trasferiscono in un altro Stato membro o possiedono beni immobili o altri beni in un altro Stato membro. Può essere problematico ad esempio per un adulto far valere in altri Stati membri le misure prese in uno Stato membro nell'ottica della sua protezione, comprese le misure di sostegno per l'esercizio della sua capacità giuridica, oppure per un rappresentante far valere all'estero i poteri di rappresentanza	(5) In mancanza di norme comuni ***armonizzate a livello dell'UE*** possono insorgere difficoltà di vario tipo per gli adulti che non sono in grado di curare i propri interessi ***personalmente e adeguatamente*** in situazioni transfrontaliere, specie quando si trasferiscono in un altro Stato membro o possiedono beni immobili o altri beni in un altro Stato membro. Può essere problematico ad esempio per un adulto far valere in altri Stati membri le misure prese in uno Stato membro nell'ottica della sua protezione, comprese le misure di sostegno per l'esercizio della sua capacità giuridica,

conferiti da un adulto perché siano esercitati qualora questi non sia in grado di curare i propri interessi. Tali difficoltà possono avere gravi ripercussioni sulla certezza del diritto nei rapporti transfrontalieri, sui diritti e sul benessere degli adulti e sul rispetto della loro dignità. Possono in particolare subire ripercussioni negative i diritti fondamentali degli adulti, come l'accesso alla giustizia, il diritto all'autonomia, il diritto di proprietà e la libera circolazione.	oppure per un rappresentante far valere all'estero i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto perché siano esercitati qualora questi non sia in grado di curare i propri interessi. Tali difficoltà possono avere gravi ripercussioni sulla certezza del diritto nei rapporti transfrontalieri***, nonché sulla protezione***, sui diritti e sul benessere degli adulti***, sia sociopsicologico che materiale,*** e sul rispetto della loro dignità. Possono in particolare subire ripercussioni negative ***e talvolta irreversibili*** i diritti fondamentali degli adulti, come l'accesso alla giustizia, il diritto all'autonomia, il diritto di proprietà e la libera circolazione.
	Or. ro

Emendamento 87
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) L'uguaglianza davanti alla legge in quanto principio di base in materia di diritti fondamentali è indispensabile per l'esercizio dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali. Il diritto alla dignità e all'autonomia personale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte indipendentemente dalle altre persone, che è necessaria per godere pienamente della propria capacità giuridica, è connaturato a ogni persona fisica. La capacità giuridica diventa particolarmente importante per le persone con disabilità nel momento in cui devono prendere decisioni fondamentali sulla loro salute, sulla loro istruzione e sul loro lavoro. In molti casi la negazione della capacità giuridica delle persone con disabilità ha portato a privarle di molti

diritti fondamentali, quali il diritto di voto, il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, i diritti riproduttivi, i diritti genitoriali, il diritto di prestare il proprio consenso per le relazioni intime e le cure mediche e il diritto alla libertà. Sebbene la negazione della capacità giuridica e il processo decisionale surrogato possano colpire tutte le persone con disabilità, quelle con disabilità cognitive o psicosociali sono state interessate da tali regimi e dalla negazione della capacità giuridica in modo sproporzionato, e lo sono tuttora.

Or. en

Emendamento 88
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Uno studio sull'importanza di un codice europeo di diritto internazionale privato condotto nel 2013 dall'Unità Valore aggiunto europeo del Parlamento ha stimato che i costi dell'incertezza giuridica – e quindi le spese legali inerenti ai rapporti transfrontalieri – e i relativi costi emotivi sono pari a 11 milioni di EUR all'anno per gli adulti vulnerabili. Tali costi potrebbero essere notevolmente ridotti adottando a livello dell'UE una serie di misure adeguate per proteggere gli adulti che soffrono di un'alterazione o di un'insufficienza delle capacità personali.

Or. ro

Emendamento 89
Tineke Strik

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) Il pieno riconoscimento del diritto alla capacità giuridica richiede una ridefinizione del principio di protezione. Anziché porre le persone in regimi di protezione che ne limitano la capacità giuridica, la protezione nell'ambito dell'UNCRPD è intesa come un principio che si raggiunge mettendo a disposizione una serie di misure e strumenti di sostegno per le persone che necessitano di assistenza nel prendere decisioni relativamente all'esercizio dei propri diritti individuali. La protezione deve essere intesa come un principio che rispetta intrinsecamente la volontà e le preferenze della persona interessata e non deve essere concentrata su misure che limitano l'esercizio della capacità giuridica. La persona interessata deve pertanto essere protetta non da un'altra persona o da un organismo, bensì garantendo che la sua volontà e le sue preferenze siano rispettate in qualsiasi processo decisionale, affinché possa mantenere il pieno controllo sulla sua vita. Il processo decisionale supportato può assumere varie forme; ad esempio, la persona interessata può scegliere una o più persone di fiducia che la assistano nell'esercizio della sua capacità giuridica per determinati tipi di decisioni, oppure può richiedere altre forme di sostegno, come il sostegno tra pari, il sostegno al patrocinio e all'autopatrocinio o l'assistenza nell'ambito della comunicazione. I regimi di processo decisionale supportato possono comprendere misure relative alla progettazione universale e all'accessibilità mediante l'ottenimento di informazioni in un formato comprensibile o l'impiego di interpreti di lingua dei segni

professionisti. Il sostegno può anche essere declinato nello sviluppo e nel riconoscimento di metodi di comunicazione diversi e non convenzionali, in particolare per coloro che utilizzano forme di comunicazione non verbale per esprimere la propria volontà e le proprie preferenze. Anche i meccanismi di pianificazione anticipata contribuiscono al rispetto della capacità giuridica, consentendo alla persona interessata di pianificare in anticipo le modalità di gestione della propria volontà e delle proprie preferenze in merito a future situazioni decisionali. Il processo decisionale supportato dovrebbe essere avviato e interrotto esclusivamente se la persona che necessita di sostegno lo desidera. Anche la selezione e il congedo delle persone che forniscono sostegno dovrebbero essere approvati dalla persona che necessita di sostegno.

Or. en

Emendamento 90
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) Il presente regolamento riflette un'interpretazione evolutiva della connessione tra l'UNCRPD e la convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti. Il suo obiettivo è quello di modernizzare l'attuazione della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti tramite norme progressiste in materia di diritti umani incentrate sul pieno rispetto dell'autonomia delle persone interessate, riconoscendo che i meccanismi di protezione non si limitano solo agli istituti

di protezione che negano la capacità giuridica. In quanto fonte di diritto privato internazionale, il presente regolamento incoraggia gli Stati firmatari a promuovere i regimi basati sul processo decisionale supportato e la pianificazione anticipata nei propri sistemi nazionali.

Or. en

Emendamento 91
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe integrare alcune norme della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, in particolare in ordine alla competenza internazionale e alla legge applicabile, e renderle direttamente applicabili nei rapporti tra gli Stati membri. È comunque opportuno che nei rapporti tra gli Stati membri l'Unione migliori la protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, sulla base del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e dell'esperienza acquisita in altri settori della cooperazione giudiziaria in materia civile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le norme di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, definendo a sua volta norme dirette a semplificare, snellire e modernizzare le procedure e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare dovrebbe essere possibile promuovere il diritto all'autonomia e il diritto all'esercizio della capacità giuridica degli adulti su una base di uguaglianza con gli altri, agevolando l'esercizio in contesti transfrontalieri dei poteri di rappresentanza tramite i quali hanno previamente	(8) Il presente regolamento dovrebbe integrare alcune norme della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, in particolare in ordine alla competenza internazionale e alla legge applicabile, e renderle direttamente applicabili nei rapporti tra gli Stati membri. ***Poiché all'entrata in applicazione del presente regolamento alcuni Stati membri potrebbero non essere parti contraenti della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti,*** è comunque opportuno che nei rapporti tra gli Stati membri l'Unione migliori la protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, sulla base del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e dell'esperienza acquisita in altri settori della cooperazione giudiziaria in materia civile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le norme di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, definendo a sua volta norme dirette a semplificare, snellire e modernizzare le procedure e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare dovrebbe essere possibile promuovere il diritto all'autonomia e il diritto all'esercizio della

organizzato la propria protezione per quando non fossero in grado di curare i propri interessi, e dando piena e immediata esecuzione alle loro scelte.

capacità giuridica degli adulti su una base di uguaglianza con gli altri, agevolando l'esercizio in contesti transfrontalieri dei poteri di rappresentanza tramite i quali hanno previamente organizzato la propria protezione per quando non fossero in grado di curare i propri interessi, e dando piena e immediata esecuzione alle loro scelte.

Or. ro

Emendamento 92
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Il presente regolamento dovrebbe integrare alcune norme della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, in particolare in ordine alla competenza internazionale e alla legge applicabile, e renderle direttamente applicabili nei rapporti tra gli Stati membri. È comunque opportuno che nei rapporti tra gli Stati membri l'Unione migliori la protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, sulla base del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e dell'esperienza acquisita in altri settori della cooperazione giudiziaria in materia civile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le norme di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, definendo a sua volta norme dirette a semplificare, snellire e modernizzare le procedure e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare dovrebbe essere possibile promuovere il diritto all'autonomia e il diritto all'esercizio della capacità giuridica degli adulti su una base di uguaglianza con gli altri, agevolando l'esercizio in contesti transfrontalieri dei poteri di rappresentanza	(8) Il presente regolamento dovrebbe integrare alcune norme della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, in particolare in ordine alla competenza internazionale e alla legge applicabile, e renderle direttamente applicabili nei rapporti tra gli Stati membri. È comunque opportuno che nei rapporti tra gli Stati membri l'Unione migliori la protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere all'interno dell'Unione, sulla base del principio di fiducia reciproca tra gli Stati membri e dell'esperienza acquisita in altri settori della cooperazione giudiziaria in materia civile. Il presente regolamento dovrebbe pertanto integrare le norme di cui alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, definendo a sua volta norme dirette a semplificare, snellire e modernizzare le procedure e la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. In particolare dovrebbe essere possibile promuovere il diritto all'autonomia e il diritto all'esercizio della capacità giuridica degli adulti su una base di uguaglianza con gli altri, agevolando l'esercizio in contesti transfrontalieri dei poteri di rappresentanza

tramite i quali hanno ***previamente*** organizzato la propria ***protezione*** per quando non fossero in grado di curare i propri interessi, e dando piena e immediata esecuzione alle loro scelte.	tramite i quali hanno organizzato la propria ***rappresentanza o il proprio sostegno*** per quando non fossero in grado di curare i propri interessi, e dando piena e immediata esecuzione alle loro scelte.

Or. en

Emendamento 93
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Inoltre, a guidare l'interpretazione delle norme del presente regolamento dovrebbero essere i suoi stessi obiettivi, che sono rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e di altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, tra cui il diritto all'autonomia, l'accesso alla giustizia, il diritto di proprietà, il diritto di essere ascoltati, il diritto alla libera circolazione e l'uguaglianza. A questo proposito il presente regolamento si basa sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e sul diritto umanitario internazionale in materia. Una parte significativa degli adulti cui si applica il presente regolamento è costituita da persone con disabilità. I loro diritti, compreso il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, all'integrità, all'accesso alla giustizia e al rispetto per la dignità intrinseca e l'autonomia individuale, sono garantiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[11] ("UNCRPD"), di cui sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti. I diritti garantiti nell'UNCRPD devono essere tutelati nei procedimenti nazionali come in quelli transfrontalieri e, ove siano prese misure riguardanti persone con disabilità, queste misure devono essere in linea con l'UNCRPD. Il presente	(10) Inoltre, a guidare l'interpretazione delle norme del presente regolamento dovrebbero essere i suoi stessi obiettivi, che sono rafforzare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e di altri diritti degli adulti in situazioni transfrontaliere, tra cui il diritto all'autonomia, l'accesso alla giustizia, il diritto di proprietà, il diritto di essere ascoltati, il diritto alla libera circolazione***, il principio di non discriminazione*** e l'uguaglianza. A questo proposito il presente regolamento si basa sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta") e sul diritto umanitario internazionale in materia. Una parte significativa degli adulti cui si applica il presente regolamento è costituita da persone con disabilità. I loro diritti, compreso il diritto all'uguaglianza davanti alla legge, all'integrità, all'accesso alla giustizia e al rispetto per la dignità intrinseca e l'autonomia individuale, sono garantiti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità[11] ("UNCRPD"), di cui sia l'Unione che i suoi Stati membri sono parti. I diritti garantiti nell'UNCRPD devono essere tutelati nei procedimenti nazionali come in quelli transfrontalieri e, ove siano prese misure riguardanti persone con disabilità, queste misure devono essere in

regolamento, in quanto stabilisce norme di diritto internazionale privato per i procedimenti transfrontalieri, dovrebbe essere applicato in modo coerente con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD, in particolare con i suoi articoli 3, 9, 12 e 19. In quanto parti contraenti dell'UNCRPD, gli Stati membri devono garantire che le leggi sostanziali e procedurali nazionali sul trattamento degli adulti siano coerenti con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD. In particolare gli Stati membri devono rispettare l'uguaglianza degli adulti davanti alla legge, il loro diritto di godere della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, con il sostegno di cui dovessero necessitare, come pure la loro autonomia e integrità in conformità dell'articolo 12 UNCRPD.

[11] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

linea con l'UNCRPD. Il presente regolamento, in quanto stabilisce norme di diritto internazionale privato per i procedimenti transfrontalieri, dovrebbe essere applicato in modo coerente con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD, in particolare con i suoi articoli 3, 9, 12 e 19. In quanto parti contraenti dell'UNCRPD, gli Stati membri devono garantire che le leggi sostanziali e procedurali nazionali sul trattamento degli adulti siano coerenti con gli obblighi in materia di diritti umani di cui all'UNCRPD. In particolare gli Stati membri devono rispettare l'uguaglianza degli adulti davanti alla legge, il loro diritto di godere della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita, con il sostegno di cui dovessero necessitare, come pure la loro autonomia e integrità in conformità dell'articolo 12 UNCRPD. ***Nell'adottare misure riguardanti un adulto, le autorità giudiziarie degli Stati membri dovrebbero tenere in debita considerazione le opinioni, la volontà e le preferenze dell'adulto interessato.***

[11] GU L 23 del 27.1.2010, pag. 37.

Or. en

Emendamento 94
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Oltre ***alla tutela*** nelle situazioni transfrontaliere dei diritti e delle libertà ***e*** fondamentali ***e di altri diritti*** degli adulti, tra cui il rispetto della loro volontà e delle loro preferenze, il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità	(11) Oltre ***a porsi l'obiettivo principale di garantire*** nelle situazioni transfrontaliere ***la tutela*** dei diritti e delle libertà fondamentali degli adulti ***vulnerabili***, tra cui il rispetto della loro volontà e delle loro preferenze, il presente

dei procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti la protezione degli adulti, ***semplificando e snellendo i*** meccanismi di cooperazione ***nei procedimenti transfrontalieri***. ***Suo*** scopo è altresì rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità ***nei rapporti transfrontalieri, sia per gli*** adulti ***che per i*** loro rappresentanti ***e*** altre parti, che siano soggetti pubblici o privati. ***Garantendo maggiore certezza del diritto e procedure digitalizzate più semplici e snelle si dovrebbe inoltre incoraggiare le persone a esercitare il*** diritto alla libera circolazione.

regolamento mira a migliorare l'efficacia e la rapidità dei procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti la protezione degli adulti, ***stabilendo*** meccanismi ***chiari, più semplici e funzionali*** di cooperazione ***tra le autorità competenti degli Stati membri***. Scopo ***del regolamento*** è altresì rafforzare la certezza del diritto e la prevedibilità ***nelle relazioni transfrontaliere, tenendo conto non solo degli interessi degli*** adulti ***protetti e dei*** loro rappresentanti ***ma anche dei diritti e degli interessi legittimi di*** altre parti, che siano soggetti pubblici o privati ***o di terzi, che siano persone fisiche o giuridiche***. ***Il rispetto del principio dell'equilibrio tra protezione dell'individuo e certezza delle relazioni giuridiche contribuisce inoltre a garantire condizioni favorevoli all'esercizio del*** diritto alla libera circolazione ***nell'Unione***.

Or. ro

Emendamento 95
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate alla protezione dell'adulto. La protezione è necessaria a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto, che può essere permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. La protezione è necessaria in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una	(12) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate alla protezione dell'adulto. La protezione è necessaria a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto, che può essere permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. La protezione è necessaria in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una

varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto ***alla società*** su base di uguaglianza con gli altri, in particolare quando l'insufficienza o l'alterazione delle facoltà personali è tale da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.

varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto ***e l'esercizio effettivo da parte sua,*** su base di uguaglianza con gli altri, ***di vari tipi di diritti, come quelli civili, economici, sociali ed economici,*** in particolare quando l'insufficienza o l'alterazione delle facoltà personali è tale da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.

Or. ro

Emendamento 96
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate alla protezione dell'adulto. La protezione è necessaria a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto, che può essere permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. La protezione è necessaria in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto alla società su base di uguaglianza con gli altri, in particolare quando l'insufficienza o l'alterazione delle facoltà personali è tale	(12) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto ***il sostegno e*** la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate ***al sostegno e*** alla protezione dell'adulto. La protezione è necessaria a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto, che può essere permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. La protezione è necessaria in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto alla società su base di uguaglianza con gli altri, in particolare quando l'insufficienza o

da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.

l'alterazione delle facoltà personali è tale da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.

Or. en

Emendamento 97
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare le materie di diritto civile aventi ad oggetto la protezione degli adulti, in particolare connesse alle misure, agli atti pubblici e ai poteri di rappresentanza e finalizzate alla protezione dell'adulto. La protezione è necessaria a causa di un'insufficienza o un'alterazione delle facoltà personali dell'adulto, che può essere permanente o temporanea e, tra l'altro, di carattere fisico o psicosociale, oppure legata a una malattia connessa all'età, come la malattia di Alzheimer, o derivante da un problema di salute, come il coma. La protezione è necessaria in particolare quando gli ostacoli all'interazione con una varietà di fattori personali e ambientali impediscono la partecipazione dell'adulto alla società su base di uguaglianza con gli altri, in particolare quando l'insufficienza o l'alterazione delle facoltà personali è tale da impedire all'adulto di curare i propri interessi, ad esempio in termini di beni e personali o di salute. La grave incuria degli interessi personali o di interessi in termini di beni dei familiari di cui l'adulto è	*(Non concerne la versione italiana)*

responsabile può denotare anch'essa un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali dell'adulto.

Or. en

Emendamento 98
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Nei casi in cui siano state disposte misure per la protezione di un minore che devono rimanere in vigore o prendere effetto dopo il raggiungimento della sua maggiore età, è opportuno che queste misure rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento dacché il minore abbia compiuto i 18 anni.	(13) Nei casi in cui siano state disposte misure per la protezione di un minore che devono rimanere in vigore o prendere effetto dopo il raggiungimento della sua maggiore età, è opportuno che queste misure rientrino nell'ambito di applicazione del presente regolamento dacché il minore abbia compiuto i 18 anni. ***Tuttavia, dato che il livello o la portata dell'insufficienza o dell'alterazione di una facoltà personale può cambiare nel tempo, le decisioni in materia di protezione o sostegno dell'adulto dovrebbero essere soggette a un riesame temporale, al fine di stabilire se siano ancora giustificate.***

Or. ro

Emendamento 99
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) ***La terminologia delle*** misure ***di***	(14) ***Il presente regolamento dovrebbe***

protezione ***varia a seconda del*** sistema giuridico ***dei singoli*** Stati membri ***e queste differenze terminologiche non dovrebbero pregiudicarne il riconoscimento in altri Stati membri***.	***applicarsi, tra l'altro, alle "***misure***" adottate dalle autorità giudiziarie al fine di fornire sostegno o*** protezione ***a un adulto o ai beni che possiede. Dovrebbe rispettare il*** sistema giuridico ***degli*** Stati membri ***e non dovrebbe pertanto imporre l'obbligo di introdurre misure specifiche nella legislazione nazionale***. ***Tuttavia, alla luce della transizione in corso all'interno degli ordinamenti giuridici nazionali verso un processo decisionale supportato, le "misure" contemplate dal presente regolamento dovrebbero includere principalmente misure di sostegno degli adulti nell'esercizio della loro capacità giuridica, nonché altre misure coerenti con la legislazione degli Stati membri.***
	Or. en

Emendamento 100
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) La terminologia delle misure di protezione varia a seconda del sistema giuridico dei singoli Stati membri e queste differenze terminologiche non dovrebbero pregiudicarne il riconoscimento in altri Stati membri.	(14) La terminologia delle misure di protezione varia a seconda del sistema giuridico dei singoli Stati membri e queste differenze terminologiche non dovrebbero pregiudicarne il riconoscimento in altri Stati membri***; essenziale a tale proposito è la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri***.
	Or. ro

Emendamento 101
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per garantirne l'interpretazione uniforme, il presente regolamento dovrebbe definire in particolare le nozioni di adulto, rappresentante e autorità, che possono assumere significati diversi nei sistemi giuridici degli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni. A seconda del contesto questa definizione dovrebbe riferirsi ad esempio agli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, o agli adulti che hanno conferito poteri di rappresentanza perché siano esercitati qualora non siano in grado di curare i propri interessi.	(16) Per garantirne l'interpretazione uniforme, il presente regolamento dovrebbe definire in particolare le nozioni di adulto, rappresentante e autorità, che possono assumere significati ***terminologici*** diversi nei sistemi giuridici degli Stati membri. ***L'applicazione uniforme e coerente di tali definizioni contribuisce a garantire che le norme stabilite dal regolamento siano generali e imparziali, garantendo nel contempo l'uguaglianza dinanzi alla legge e la certezza del diritto.*** Ai fini del presente regolamento, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni. A seconda del contesto questa definizione dovrebbe riferirsi***,*** ad esempio***,*** agli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, o agli adulti che ***necessitano di sostegno e garanzie nell'esercizio della loro capacità giuridica e che*** hanno conferito poteri di rappresentanza perché siano esercitati qualora non siano in grado di curare ***adeguatamente*** i propri interessi ***o agli adulti capaci che conferiscono poteri di rappresentanza perché siano esercitati qualora non siano più in grado di badare a se stessi o di amministrare i propri beni***.

Or. ro

Emendamento 102
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Per garantirne l'interpretazione uniforme, il presente regolamento dovrebbe definire in particolare le nozioni di adulto, rappresentante e autorità, che	(16) Per garantirne l'interpretazione uniforme, il presente regolamento dovrebbe definire in particolare le nozioni di adulto, rappresentante***, autorità***

possono assumere significati diversi nei sistemi giuridici degli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni. A seconda del contesto questa definizione dovrebbe riferirsi ad esempio agli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, o agli adulti che hanno conferito poteri di rappresentanza perché siano esercitati qualora non siano in grado di curare i propri interessi.	***giudiziaria*** e autorità, che possono assumere significati diversi nei sistemi giuridici degli Stati membri. Ai fini del presente regolamento, un adulto è una persona che abbia compiuto i 18 anni. A seconda del contesto questa definizione dovrebbe riferirsi ad esempio agli adulti che, a causa di un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi, o agli adulti che hanno conferito poteri di rappresentanza perché siano esercitati qualora non siano in grado di curare i propri interessi.

Or. en

Emendamento 103
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I riferimenti al termine "rappresentante" nel presente regolamento dovrebbero intendersi fatti, a seconda del caso, a uno o più rappresentanti.	(17) I riferimenti al termine "rappresentante" nel presente regolamento dovrebbero intendersi fatti, a seconda del caso, a uno o più rappresentanti ***ai quali siano stati conferiti i poteri di rappresentanza definiti all'articolo 3, punto 3)***.

Or. ro

Emendamento 104
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Qualora altre autorità, tra cui i notai, agiscano in qualità di autorità

	giudiziarie e adottino misure in conformità al presente regolamento, esse dovrebbero essere vincolate dalle norme sulla competenza ivi incluse e le misure adottate dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni in materia di riconoscimento ed esecuzione. Per contro, i notai devono essere considerati autorità competenti quando, come avviene di solito, non adottano misure, ma a norma del diritto nazionale hanno il potere di trattare altri aspetti relativi alla protezione degli adulti, quali l'elaborazione o la conferma di poteri di rappresentanza o l'emissione di altri atti pubblici. In questi casi essi non dovrebbero essere vincolati dalle norme sulla competenza e gli atti pubblici che hanno emesso dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni sugli atti pubblici.

Or. en

Emendamento 105
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Ai fini del presente regolamento e in linea con la terminologia usata nella convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, la nozione di "autorità" dovrebbe intendersi riferita alle autorità amministrative o giudiziarie che prendono misure di protezione dell'adulto. Più in generale con l'espressione "autorità competente" dovrebbe intendersi un'autorità pubblica di uno Stato membro cui sono attribuite responsabilità in materia di protezione degli adulti. Rientrano in questa definizione le autorità che ***prendono misure, le autorità che*** redigono atti pubblici e le autorità che rilasciano	(18) Ai fini del presente regolamento e in linea con la terminologia usata nella convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, la nozione di "autorità" dovrebbe intendersi riferita alle autorità amministrative o giudiziarie che prendono misure di protezione dell'adulto. Più in generale con l'espressione "autorità competente" dovrebbe intendersi un'autorità pubblica ***o un pubblico ufficiale, ad esempio un notaio,*** di uno Stato membro cui sono attribuite responsabilità in materia di protezione degli adulti. Rientrano in questa definizione le autorità che redigono atti

attestati, modelli o il certificato europeo di rappresentanza. Vi rientrano anche altre autorità o soggetti che agiscono in veste ufficiale nelle materie relative alla protezione degli adulti, ad esempio i responsabili della supervisione o dell'attuazione delle misure.	pubblici e le autorità che rilasciano attestati, modelli o il certificato europeo di rappresentanza. Vi rientrano anche altre autorità o soggetti che agiscono in veste ufficiale nelle materie relative alla protezione degli adulti, ad esempio i responsabili della supervisione o dell'attuazione delle misure.

Or. en

Emendamento 106
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) La definizione di un criterio di competenza aggiuntivo basato sulla scelta dell'adulto non dovrebbe perturbare il meccanismo istituito dalla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti né pregiudicare l'efficacia delle comunicazioni tra le autorità, e dovrebbe evitare conflitti positivi e negativi di competenza. ***I meccanismi di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11*** della ***convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, che attribuiscono priorità a certi criteri di*** competenza***, limitano gli effetti di certe misure e prevedono uno scambio di informazioni tra*** le autorità della residenza abituale ***e le autorità con competenza concorrente o sussidiaria, dovrebbero applicarsi pertanto anche nell'Unione alle autorità*** che ***esercitano la competenza conformemente alla scelta compiuta dall'adulto. Tali disposizioni dovrebbero di conseguenza applicarsi in relazione alle autorità scelte dall'adulto allo stesso modo in cui si applicano in relazione alle autorità della residenza abituale***.	(21) La definizione di un criterio di competenza aggiuntivo basato sulla scelta dell'adulto non dovrebbe perturbare il meccanismo istituito dalla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti né pregiudicare l'efficacia delle comunicazioni tra le autorità, e dovrebbe evitare conflitti positivi e negativi di competenza. ***Le autorità designate sulla base*** della ***scelta dell'adulto non dovrebbero esercitare la*** competenza ***se*** le autorità della residenza abituale ***dell'adulto hanno già esercitato la propria, in particolare se hanno disposto una misura, anche se tale misura concerne solo alcuni aspetti della protezione dell'adulto o dei beni*** che ***possiede, o se hanno deciso che non occorre disporne, oppure se un procedimento è pendente dinanzi a esse***.

Or. en

Emendamento 107
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le autorità ***che intendono*** esercitare la competenza ***conformemente alla*** scelta ***compiuta dall'adulto non dovrebbero procedere se le autorità della residenza abituale dell'adulto hanno già esercitato la*** competenza, ***in particolare se hanno disposto una misura o deciso*** che ***non occorre disporne, oppure se un procedimento è pendente dinanzi a esse***.	(22) ***Le misure riguardanti gli adulti dovrebbero essere soggette a revisione periodica in modo da continuare a essere adattate alle circostanze attuali dell'adulto. Se dopo la conclusione del procedimento iniziale è necessario adottare una nuova misura o modificare, sostituire o revocare una misura esistente, la competenza dovrebbe essere verificata e ristabilita conformemente alle norme sulla competenza applicabili. In tali casi*** le ***tappe procedurali intraprese nei procedimenti precedenti, come un precedente trasferimento della competenza, non dovrebbero impedire alle*** autorità ***giudiziarie di*** esercitare la competenza ***nelle nuove circostanze. Allo stesso modo, un'autorità giudiziaria che abbia precedentemente stabilito la competenza sulla base di una*** scelta ***di un adulto dovrebbe, nel caso di un nuovo procedimento, valutare nuovamente se sono ancora rispettate le condizioni per l'esercizio della*** competenza, ***ad esempio verificare*** che ***tale esercizio non si contrapponga all'interesse dell'adulto. Analogamente, precedenti misure esistenti adottate da un'autorità giudiziaria designata dall'adulto non dovrebbero impedire ad altre autorità giudiziarie di adottare misure in procedimenti successivi a seguito di un mutamento di circostanze***.

Or. en

Emendamento 108

Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Le autorità che intendono esercitare la competenza conformemente alla scelta compiuta dall'adulto non dovrebbero procedere se le autorità della residenza abituale dell'adulto hanno già esercitato la competenza, in particolare se hanno disposto una misura o deciso che non occorre disporne, oppure se un procedimento è pendente dinanzi a esse.	(22) Le autorità che intendono esercitare la competenza conformemente alla scelta compiuta dall'adulto non dovrebbero procedere se le autorità della residenza abituale dell'adulto hanno già esercitato la competenza, ***con raccomandazione di verificare preventivamente quanto sopra nel contesto della cooperazione transfrontaliera,*** in particolare se hanno disposto una misura o deciso che non occorre disporne, oppure se un procedimento è pendente dinanzi a esse.

Or. ro

Emendamento 109
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 bis) I meccanismi di cui agli articoli 7, 9, 10 e 11 della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti, che attribuiscono priorità a certi criteri di competenza, limitano gli effetti di certe misure e prevedono uno scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie competenti in via primaria e le autorità giudiziarie con competenza concorrente o sussidiaria, dovrebbero applicarsi anche nell'Unione alle autorità giudiziarie che esercitano la competenza conformemente alla scelta compiuta dagli adulti. Tali disposizioni dovrebbero di conseguenza applicarsi in relazione all'autorità giudiziaria che esercita la competenza sulla base della scelta dell'adulto allo

stesso modo in cui si applicano in relazione alle autorità giudiziarie della residenza abituale.

Or. en

Emendamento 110
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(22 ter) Se un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un adulto nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità giudiziaria di uno Stato membro richiede l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giudiziaria, l'autorità giudiziaria in tale Stato membro dovrebbe avere la facoltà di decidere se autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento. L'espressione "atto giuridico" dovrebbe includere, per esempio, l'accettazione o il rifiuto di una successione oppure un accordo tra le parti sulla divisione o la ripartizione dell'eredità.

Or. en

Emendamento 111
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Il presente regolamento dovrebbe integrare ***pienamente*** le norme sulla legge applicabile di cui alla convenzione dell'Aja	(23) Il presente regolamento dovrebbe integrare ***quanto più possibile*** le norme sulla legge applicabile di cui alla

del 2000 sulla protezione degli adulti. Per garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, il riferimento al capo III della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti relativo alla legge applicabile dovrebbe intendersi fatto all'intero capo, comprese le norme di cui all'articolo 16 della medesima convenzione riguardanti la modifica o la cessazione dei poteri di rappresentanza.

convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti. Per garantire un'applicazione coerente del presente regolamento, il riferimento al capo III della convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti relativo alla legge applicabile dovrebbe intendersi fatto all'intero capo, comprese le norme di cui all'articolo 16 della medesima convenzione riguardanti la modifica o la cessazione dei poteri di rappresentanza.

Or. en

Emendamento 112
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) In linea di principio il procedimento diretto a proteggere un adulto dovrebbe informarsi alle opinioni espresse dall'adulto. Agli adulti dovrebbe pertanto essere garantita la possibilità effettiva e autentica di esprimere liberamente le proprie opinioni in conformità degli articoli 20, 25, 26 e 47 della Carta e degli articoli 3, 9, 12, 13 e 19 UNCRPD. All'adulto dovrebbe essere garantita detta possibilità salvo nei casi di urgenza, compresi i casi in cui non sia assolutamente in grado di esprimersi. Non può essere riconosciuta la misura disposta senza che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, tranne in circostanze eccezionali di urgenza e di comprovata incapacità di esprimersi. Il fatto che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato dovrebbe essere oggetto di valutazione uniforme nell'Unione e non già essere valutato alla luce dei principi procedurali fondamentali dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento. Un esempio di caso di urgenza è la situazione in cui l'adulto deve essere	(27) In linea di principio il procedimento diretto a proteggere un adulto dovrebbe informarsi alle opinioni espresse dall'adulto. Agli adulti dovrebbe pertanto essere garantita la possibilità effettiva e autentica di esprimere liberamente le proprie opinioni in conformità degli articoli 20, 25, 26 e 47 della Carta e degli articoli 3, 9, 12, 13 e 19 UNCRPD. All'adulto dovrebbe essere garantita detta possibilità***, anche attraverso l'opportunità di partecipare a distanza per mezzo di apparecchiature tecniche,*** salvo nei casi di urgenza, compresi i casi in cui non sia assolutamente in grado di esprimersi. Non può essere riconosciuta la misura disposta senza che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, tranne in circostanze eccezionali di urgenza e di comprovata incapacità di esprimersi. Il fatto che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato***, anche a distanza per mezzo di apparecchiature tecniche,*** dovrebbe essere oggetto di valutazione uniforme nell'Unione e non già essere valutato alla

sottoposto a un intervento chirurgico urgente e non può, vista la sua situazione clinica, esprimere le proprie opinioni.

luce dei principi procedurali fondamentali dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento. Un esempio di caso di urgenza è la situazione in cui l'adulto deve essere sottoposto a un intervento chirurgico urgente e non può, vista la sua situazione clinica, esprimere le proprie opinioni.

Or. ro

Emendamento 113
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) In linea di principio il procedimento diretto a proteggere un adulto dovrebbe informarsi alle opinioni espresse dall'adulto. Agli adulti dovrebbe pertanto essere garantita la possibilità effettiva e autentica di esprimere liberamente le proprie opinioni in conformità degli articoli 20, 25, 26 e 47 della Carta e degli articoli 3, 9, 12, 13 e 19 UNCRPD. All'adulto dovrebbe essere garantita detta possibilità salvo nei casi di urgenza, compresi i casi in cui non sia assolutamente in grado di esprimersi. Non può essere riconosciuta la misura disposta senza che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, tranne in circostanze eccezionali di urgenza e di comprovata incapacità di esprimersi. Il fatto che l'adulto abbia avuto la possibilità di essere ascoltato dovrebbe essere oggetto di valutazione uniforme nell'Unione e non già essere valutato alla luce dei principi procedurali fondamentali dello Stato membro in cui è chiesto il riconoscimento. Un esempio di caso di urgenza è la situazione in cui l'adulto deve essere sottoposto a un intervento chirurgico urgente e non può, vista la sua situazione	*(Non concerne la versione italiana)*

clinica, esprimere le proprie opinioni.

Or. en

Emendamento 114
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Al fine di tenere conto dei vari sistemi che trattano della protezione degli adulti negli Stati membri, gli atti pubblici di protezione degli adulti e dei loro interessi dovrebbero essere accettati in tutti gli Stati membri. Un atto pubblico di protezione di un adulto o dei suoi interessi formato da un'autorità di uno Stato membro può segnatamente dichiarare i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto per quando non sarà in grado di curare i propri interessi, oppure contenere direttive previe su quel che auspica o preferisce l'adulto ovvero istruzioni dirette in materie come la salute, il benessere o la nomina di un rappresentante da parte di un'autorità. Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro di origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nel diritto dello Stato membro di origine.	(29) Al fine di tenere conto dei vari sistemi che trattano della protezione degli adulti negli Stati membri, gli atti pubblici di protezione degli adulti e dei loro interessi dovrebbero essere ***riconosciuti e*** accettati in tutti gli Stati membri***, in maniera uniforme***. Un atto pubblico di protezione di un adulto o dei suoi interessi formato da un'autorità di uno Stato membro può segnatamente dichiarare i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto per quando non sarà in grado di curare i propri interessi, oppure contenere direttive previe su quel che auspica o preferisce l'adulto ovvero istruzioni dirette in materie come la salute, il benessere o la nomina di un rappresentante da parte di un'autorità. Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro di origine, o gli effetti più comparabili***, in quest'ultimo caso senza lesione degli interessi dell'adulto rappresentato***. Nel determinare l'efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell'atto pubblico nel diritto dello Stato membro di origine.

Emendamento 115
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui ***le autorità di uno*** Stato membro ***devono prendere una misura sul luogo di residenza o per il collocamento temporaneo di un adulto***. ***Sono esempi di queste situazioni i casi in cui le autorità assistono l'adulto nel prendere una decisione sul luogo di residenza o in cui l'adulto non è in grado di esprimere le sue opinioni e non ha conferito il potere di decidere il suo luogo di residenza a un rappresentante ed è quindi necessaria l'ammissione in una struttura di assistenza.*** Nei casi in cui sia necessario ***procedere a*** tale ***collocamento*** in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro ***del collocamento*** prima di ***disporre tale misura***. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei	(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui ***un adulto si trasferisce in un altro*** Stato membro ***per ricevere una sistemazione e un sostegno formale***. Nei casi in cui sia necessario ***fornire all'adulto*** tale ***sistemazione e tale sostegno*** in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro prima di ***attuare tali misure***. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

Or. en

Emendamento 116
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui le autorità di uno Stato membro devono prendere una misura sul luogo di residenza o per il collocamento temporaneo di un adulto. Sono esempi di queste situazioni i casi in cui le autorità assistono l'adulto nel prendere una decisione sul luogo di residenza o in cui l'adulto non è in grado di esprimere le sue opinioni e non ha conferito il potere di decidere il suo luogo di residenza a un rappresentante ed è quindi necessaria l'ammissione in una struttura di assistenza. Nei casi in cui sia necessario procedere a tale collocamento in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro del collocamento prima di disporre tale misura. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine	(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui le autorità di uno Stato membro devono prendere una misura sul luogo di residenza o per il collocamento temporaneo di un adulto. Sono esempi di queste situazioni i casi in cui le autorità assistono l'adulto nel prendere una decisione sul luogo di residenza o in cui l'adulto non è in grado di esprimere le sue opinioni e non ha conferito il potere di decidere il suo luogo di residenza a un rappresentante ed è quindi necessaria l'ammissione in una struttura di assistenza. Nei casi in cui sia necessario procedere a tale collocamento in un altro Stato membro, ***si dovrebbe chiedere il consenso dell'adulto in conformità dell'articolo 19 UNCRPD e*** dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro del collocamento prima di

dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

disporre tale misura. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

Or. ro

Emendamento 117
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui ***le autorità di uno*** Stato membro ***devono prendere una misura sul luogo di residenza o*** per ***il collocamento temporaneo di un adulto. Sono esempi di queste situazioni i casi in cui le autorità assistono l'adulto nel prendere una decisione sul luogo di residenza o in cui l'adulto non è in grado di esprimere le sue opinioni e non ha conferito il potere di decidere il suo luogo di residenza a un***	(33) In base all'articolo 19 UNCRPD, le persone con disabilità devono avere la possibilità di scegliere, su una base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere e non devono essere obbligate a vivere in una particolare sistemazione. Ai fini del presente regolamento, possono presentarsi situazioni in cui ***un adulto si trasferisce in un altro*** Stato membro ***ed è pertanto necessario stabilire una sistemazione e un sostegno formale*** per ***l'adulto in un altro Stato membro***. Nei casi in cui sia necessario ***fornire all'adulto*** tale ***sistemazione e tale sostegno*** in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato

rappresentante ed è quindi necessaria l'ammissione in una struttura di assistenza. Nei casi in cui sia necessario ***procedere a*** tale ***collocamento*** in un altro Stato membro, dovrebbe essere prevista una procedura di consultazione per avere il consenso dell'autorità centrale dello Stato membro ***del collocamento*** prima di disporre tale misura. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

membro prima di disporre tale misura***. Ciò dovrebbe essere possibile solo sulla base del consenso espresso direttamente dalla persona interessata, o secondo la migliore interpretazione della sua volontà e delle sue preferenze qualora non sia possibile ottenerne il consenso libero e informato***. La richiesta di consenso presentata dall'autorità di origine dovrebbe indicare i motivi della misura proposta e le opinioni espresse dall'adulto interessato, ove possibile, alla luce dell'articolo 19 UNCRPD. L'autorità centrale dello Stato membro del collocamento dovrebbe poter decidere quanto prima se acconsentire o rifiutare. La mancanza di una risposta entro sei settimane non dovrebbe essere considerata quale consenso e la misura non dovrebbe essere attuata senza consenso. Non si dovrebbe procedere a consultazione quando il collocamento è presso privati e non richiede la supervisione di un'autorità pubblica dello Stato membro del collocamento.

Or. en

Emendamento 118
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Il certificato può essere richiesto dal rappresentante dell'adulto sulla base di una misura esistente o di poteri di rappresentanza confermati ("misura d'origine" e "poteri di rappresentanza confermati d'origine"). Dovrebbe pertanto essere rilasciato solo nei casi in cui l'adulto non è di fatto in grado di curare i propri interessi e il rappresentante ha il diritto di rappresentarlo attivamente in una o più	(36) Il certificato può essere richiesto ***dall'adulto stesso o, se del caso,*** dal rappresentante dell'adulto sulla base di una misura esistente o di poteri di rappresentanza confermati ("misura d'origine" e "poteri di rappresentanza confermati d'origine"). Dovrebbe pertanto essere rilasciato solo nei casi in cui l'adulto ***necessita di essere assistito nel prendere una decisione o in cui*** non è di fatto in

questioni specifiche. Il certificato dovrebbe riportare informazioni sulla portata dei poteri che il rappresentante ha il diritto di esercitare per conto dell'adulto e, se del caso, sulle materie in cui il rappresentante non può agire o può agire a determinate condizioni.

grado di curare i propri interessi e il rappresentante ha il diritto di rappresentarlo attivamente in una o più questioni specifiche. Il certificato dovrebbe riportare informazioni sulla portata dei poteri che il rappresentante ha il diritto di esercitare per conto dell'adulto e, se del caso, sulle materie in cui il rappresentante non può agire o può agire a determinate condizioni.

Or. ro

Emendamento 119
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per far sì che il processo di rilascio del certificato sia uniforme in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio del certificato. L'autorità di rilascio dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta e previa verifica degli elementi da certificare. La procedura di domanda e rilascio del certificato dovrebbe risultare semplificata dal fatto che l'autorità di rilascio del certificato ha accesso alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine ed è a conoscenza della continuità della loro validità e delle informazioni ivi contenute***. Ove possibile, prima di rilasciare il certificato l'autorità di rilascio dovrebbe consultare il sistema di interconnessione dei registri della protezione istituiti dal presente regolamento per verificare se esistano misure o poteri di rappresentanza confliggenti in un altro Stato membro***. Qualora in una domanda di certificato il richiedente indichi che il certificato dovrebbe servire a dimostrare i propri poteri per uno scopo o in un contesto	(39) Per far sì che il processo di rilascio del certificato sia uniforme in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio del certificato. L'autorità di rilascio dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta e previa verifica degli elementi da certificare. La procedura di domanda e rilascio del certificato dovrebbe risultare semplificata dal fatto che l'autorità di rilascio del certificato ha accesso alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine ed è a conoscenza della continuità della loro validità e delle informazioni ivi contenute. Qualora in una domanda di certificato il richiedente indichi che il certificato dovrebbe servire a dimostrare i propri poteri per uno scopo o in un contesto specifico, l'autorità di rilascio dovrebbe per quanto possibile inserire nel certificato informazioni sufficientemente dettagliate che riflettano detto scopo o contesto. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare al richiedente una o più

specifico, l'autorità di rilascio dovrebbe per quanto possibile inserire nel certificato informazioni sufficientemente dettagliate che riflettano detto scopo o contesto. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare al richiedente una o più copie autentiche del certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato utilizzando il modulo obbligatorio di cui all'allegato del presente regolamento. Per ridurre i costi di traduzione quando il certificato è presentato in un altro Stato membro, è opportuno che il modulo del certificato di cui all'allegato del presente regolamento sia disponibile in tutte le lingue dell'Unione.

copie autentiche del certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato utilizzando il modulo obbligatorio di cui all'allegato del presente regolamento. Per ridurre i costi di traduzione quando il certificato è presentato in un altro Stato membro, è opportuno che il modulo del certificato di cui all'allegato del presente regolamento sia disponibile in tutte le lingue dell'Unione.

Or. en

Emendamento 120
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per far sì che il processo di rilascio del certificato sia uniforme in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio del certificato. L'autorità di rilascio dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta e previa verifica degli elementi da certificare. La procedura di domanda e rilascio del certificato dovrebbe risultare semplificata dal fatto che l'autorità di rilascio del certificato ha accesso alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine ed è a conoscenza della continuità della loro validità e delle informazioni ivi contenute***. Ove possibile, prima di rilasciare il certificato l'autorità di rilascio dovrebbe consultare il sistema di interconnessione dei registri della protezione istituiti dal presente regolamento per verificare se***	(39) Per far sì che il processo di rilascio del certificato sia uniforme in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio del certificato. L'autorità di rilascio dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta e previa verifica degli elementi da certificare. La procedura di domanda e rilascio del certificato dovrebbe risultare semplificata dal fatto che l'autorità di rilascio del certificato ha accesso alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine ed è a conoscenza della continuità della loro validità e delle informazioni ivi contenute. Qualora in una domanda di certificato il richiedente indichi che il certificato dovrebbe servire a dimostrare i propri poteri per uno scopo o in un contesto specifico, l'autorità di rilascio dovrebbe per

esistano misure o poteri di rappresentanza confliggenti in un altro Stato membro. Qualora in una domanda di certificato il richiedente indichi che il certificato dovrebbe servire a dimostrare i propri poteri per uno scopo o in un contesto specifico, l'autorità di rilascio dovrebbe per quanto possibile inserire nel certificato informazioni sufficientemente dettagliate che riflettano detto scopo o contesto. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare al richiedente una o più copie autentiche del certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato utilizzando il modulo obbligatorio di cui all'allegato del presente regolamento. Per ridurre i costi di traduzione quando il certificato è presentato in un altro Stato membro, è opportuno che il modulo del certificato di cui all'allegato del presente regolamento sia disponibile in tutte le lingue dell'Unione.

quanto possibile inserire nel certificato informazioni sufficientemente dettagliate che riflettano detto scopo o contesto. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare al richiedente una o più copie autentiche del certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato utilizzando il modulo obbligatorio di cui all'allegato del presente regolamento. Per ridurre i costi di traduzione quando il certificato è presentato in un altro Stato membro, è opportuno che il modulo del certificato di cui all'allegato del presente regolamento sia disponibile in tutte le lingue dell'Unione.

Or. en

Emendamento 121
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Per far sì che il processo di rilascio del certificato sia uniforme in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio del certificato. L'autorità di rilascio dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta e previa verifica degli elementi da certificare. La procedura di domanda e rilascio del certificato dovrebbe risultare semplificata dal fatto che l'autorità di rilascio del certificato ha accesso alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine ed è a conoscenza della continuità della loro	(39) Per far sì che il processo di rilascio del certificato sia uniforme in tutta l'Unione, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme sul rilascio del certificato. L'autorità di rilascio dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta e previa verifica degli elementi da certificare. La procedura di domanda e rilascio del certificato dovrebbe risultare semplificata dal fatto che l'autorità di rilascio del certificato ha accesso alla misura d'origine o ai poteri di rappresentanza confermati d'origine ed è a conoscenza della continuità della loro

validità e delle informazioni ivi contenute***.*** ***Ove possibile, prima di rilasciare il certificato l'autorità di rilascio dovrebbe consultare il sistema di interconnessione dei registri della protezione istituiti dal presente regolamento per verificare se esistano misure o poteri di rappresentanza confliggenti in un altro Stato membro***. Qualora in una domanda di certificato il richiedente indichi che il certificato dovrebbe servire a dimostrare i propri poteri per uno scopo o in un contesto specifico, l'autorità di rilascio dovrebbe per quanto possibile inserire nel certificato informazioni sufficientemente dettagliate che riflettano detto scopo o contesto. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare al richiedente una o più copie autentiche del certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato utilizzando il modulo obbligatorio di cui all'allegato del presente regolamento. Per ridurre i costi di traduzione quando il certificato è presentato in un altro Stato membro, è opportuno che il modulo del certificato di cui all'allegato del presente regolamento sia disponibile in tutte le lingue dell'Unione.

validità e delle informazioni ivi contenute. Qualora in una domanda di certificato il richiedente indichi che il certificato dovrebbe servire a dimostrare i propri poteri per uno scopo o in un contesto specifico, l'autorità di rilascio dovrebbe per quanto possibile inserire nel certificato informazioni sufficientemente dettagliate che riflettano detto scopo o contesto. L'originale del certificato dovrebbe essere conservato dall'autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare al richiedente una o più copie autentiche del certificato. Il certificato dovrebbe essere rilasciato utilizzando il modulo obbligatorio di cui all'allegato del presente regolamento. Per ridurre i costi di traduzione quando il certificato è presentato in un altro Stato membro, è opportuno che il modulo del certificato di cui all'allegato del presente regolamento sia disponibile in tutte le lingue dell'Unione.

Or. en

Emendamento 122
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile	(41) Il certificato dovrebbe ***essere riconosciuto e accettato e*** produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere***, a livello degli Stati membri,*** che dimostri con esattezza gli

alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare, anche attraverso il sistema di interconnessione, che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.	elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare, anche attraverso il sistema di interconnessione, che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.
	Or. ro

Emendamento 123
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare***, anche attraverso il sistema di interconnessione,*** che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La	(41) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non

forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.	dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.

Or. en

Emendamento 124
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare***, anche attraverso il sistema di interconnessione,*** che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.	(41) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.

Or. en

Emendamento 125
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare***, anche attraverso il sistema di interconnessione,*** che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.	(41) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati nel certificato in forza della legge applicabile alla protezione di un adulto specifico o di altra legge applicabile a elementi specifici. Tale presunzione di esattezza è corroborata dal fatto che prima di rilasciare il certificato, l'autorità di rilascio dovrebbe verificare che la misura d'origine o i poteri di rappresentanza confermati d'origine siano ancora validi e non siano stati sostituiti da una misura o poteri di rappresentanza confermati successivi. La forza probatoria del certificato non dovrebbe tuttavia estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione se un determinato bene appartenesse o meno all'adulto.

Or. en

Emendamento 126
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) A chiunque tratti con un rappresentante indicato in un certificato valido come avente diritto a rappresentare un adulto in una materia specifica dovrebbero essere riconosciute garanzie appropriate se ha agito in buona fede	*(Non concerne la versione italiana)*

contando sull'esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La medesima garanzia dovrebbe essere riconosciuta a chiunque, in base alle informazioni contenute in un certificato valido, consenta al rappresentante dell'adulto l'accesso a beni immobiliari o altri beni dell'adulto, corrisponda pagamenti a detto rappresentante oppure acquisti o riceva beni dallo stesso, ove questi sia indicato in un certificato valido come avente diritto ad agire per conto dell'adulto in tali materie. La protezione andrebbe garantita qualora siano prodotte copie autentiche che sono ancora valide.

Or. en

Emendamento 127
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per garantire la continuità della protezione agli adulti in situazioni transfrontaliere nell'Unione, le autorità competenti e le autorità centrali dovrebbero avere accesso alle informazioni sull'esistenza di misure prese da altre autorità, anche in un altro Stato membro. Per tutelare il diritto all'autonomia e la libertà di compiere le proprie scelte è inoltre fondamentale che sia rispettata la volontà espressa da un adulto nei poteri di rappresentanza, anche ove tali poteri siano stati conferiti dall'adulto in un altro Stato membro o confermati dalle autorità competenti di un altro Stato membro. Per un migliore accesso alle informazioni delle autorità	***soppresso***

competenti e delle autorità centrali e onde evitare procedimenti paralleli o che non si tenga conto dei poteri di rappresentanza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire e tenere uno o più registri che riportano i dati sulla protezione degli adulti. I registri della protezione dovrebbero riportare informazioni obbligatorie in ordine alle misure prese dalle rispettive autorità e, qualora il loro diritto nazionale prescriva la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, informazioni obbligatorie in ordine a tali poteri di rappresentanza confermati. Per garantire l'interoperabilità e la disponibilità delle informazioni relative alla protezione degli adulti nell'Unione, gli Stati membri che hanno istituito, prima dell'adozione del presente regolamento, registri delle misure di protezione, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza registrati a norma del diritto nazionale dovrebbero pubblicare in tali registri le medesime informazioni obbligatorie.

Or. en

Emendamento 128
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per garantire la continuità della protezione agli adulti in situazioni transfrontaliere nell'Unione, le autorità competenti e le autorità centrali dovrebbero avere accesso alle informazioni sull'esistenza di misure prese da altre autorità, anche in un altro Stato membro. Per tutelare il diritto all'autonomia e la libertà di compiere le proprie scelte è	(44) Per garantire la continuità della protezione agli adulti in situazioni transfrontaliere nell'Unione, le autorità competenti e le autorità centrali dovrebbero avere accesso alle informazioni sull'esistenza di misure prese da altre autorità, anche in un altro Stato membro. Per tutelare il diritto all'autonomia e la libertà di compiere le proprie scelte è

inoltre fondamentale che sia rispettata la volontà espressa da un adulto nei poteri di rappresentanza, anche ove tali poteri siano stati conferiti dall'adulto in un altro Stato membro o confermati dalle autorità competenti di un altro Stato membro. ***Per un migliore accesso alle informazioni delle autorità competenti e delle autorità centrali e onde evitare procedimenti paralleli o che non si tenga conto dei poteri di rappresentanza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire e tenere uno o più registri che riportano i dati sulla protezione degli adulti. I registri della protezione dovrebbero riportare informazioni obbligatorie in ordine alle misure prese dalle rispettive autorità e, qualora il loro diritto nazionale prescriva la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, informazioni obbligatorie in ordine a tali poteri di rappresentanza confermati. Per garantire l'interoperabilità e la disponibilità delle informazioni relative alla protezione degli adulti nell'Unione, gli Stati membri che hanno istituito, prima dell'adozione del presente regolamento, registri delle misure di protezione, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza registrati a norma del diritto nazionale dovrebbero pubblicare in tali registri le medesime informazioni obbligatorie.***	inoltre fondamentale che sia rispettata la volontà espressa da un adulto nei poteri di rappresentanza, anche ove tali poteri siano stati conferiti dall'adulto in un altro Stato membro o confermati dalle autorità competenti di un altro Stato membro.
	Or. en

Emendamento 129
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) Per garantire la continuità della protezione agli adulti in situazioni	(44) Per garantire la continuità della protezione agli adulti in situazioni

transfrontaliere nell'Unione, le autorità competenti e le autorità centrali dovrebbero avere accesso alle informazioni sull'esistenza di misure prese da altre autorità, anche in un altro Stato membro. Per tutelare il diritto all'autonomia e la libertà di compiere le proprie scelte è inoltre fondamentale che sia rispettata la volontà espressa da un adulto nei poteri di rappresentanza, anche ove tali poteri siano stati conferiti dall'adulto in un altro Stato membro o confermati dalle autorità competenti di un altro Stato membro. ***Per un migliore accesso alle informazioni delle autorità competenti e delle autorità centrali e onde evitare procedimenti paralleli o che non si tenga conto dei poteri di rappresentanza, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire e tenere uno o più registri che riportano i dati sulla protezione degli adulti. I registri della protezione dovrebbero riportare informazioni obbligatorie in ordine alle misure prese dalle rispettive autorità e, qualora il loro diritto nazionale prescriva la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, informazioni obbligatorie in ordine a tali poteri di rappresentanza confermati. Per garantire l'interoperabilità e la disponibilità delle informazioni relative alla protezione degli adulti nell'Unione, gli Stati membri che hanno istituito, prima dell'adozione del presente regolamento, registri delle misure di protezione, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza registrati a norma del diritto nazionale dovrebbero pubblicare in tali registri le medesime informazioni obbligatorie.***

transfrontaliere nell'Unione, le autorità competenti e le autorità centrali dovrebbero avere accesso alle informazioni sull'esistenza di misure prese da altre autorità, anche in un altro Stato membro. Per tutelare il diritto all'autonomia e la libertà di compiere le proprie scelte è inoltre fondamentale che sia rispettata la volontà espressa da un adulto nei poteri di rappresentanza, anche ove tali poteri siano stati conferiti dall'adulto in un altro Stato membro o confermati dalle autorità competenti di un altro Stato membro.

Or. en

Emendamento 130
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Per garantire la pertinenza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema di interconnessione, è opportuno che agli Stati membri non sia impedito mettere a disposizione attraverso detto sistema informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie. Gli Stati membri dovrebbero segnatamente avere la possibilità di mettere a disposizione attraverso il sistema di interconnessione informazioni riguardanti la natura della misura, il nome del rappresentante o dati storici sulle misure e i poteri di rappresentanza registrati prima dell'applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 131
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Per garantire la pertinenza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema di interconnessione, è opportuno che agli Stati membri non sia impedito mettere a disposizione attraverso detto sistema informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie. Gli Stati membri dovrebbero segnatamente avere la possibilità di mettere a disposizione attraverso il sistema di interconnessione informazioni riguardanti la natura della misura, il nome del rappresentante o dati storici sulle misure e i poteri di rappresentanza registrati prima	***soppresso***

dell'applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 132
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Per garantire la pertinenza delle informazioni trasmesse attraverso il sistema di interconnessione, è opportuno che agli Stati membri non sia impedito mettere a disposizione attraverso detto sistema informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie. Gli Stati membri dovrebbero segnatamente avere la possibilità di mettere a disposizione attraverso il sistema di interconnessione informazioni riguardanti la natura della misura, il nome del rappresentante o dati storici sulle misure e i poteri di rappresentanza registrati prima dell'applicazione del presente regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 133
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per agevolare l'accesso alle informazioni riportate nei registri della protezione o nei registri di altri poteri di rappresentanza delle autorità competenti e delle autorità centrali che vi abbiano	***soppresso***

interesse e si trovano in altri Stati membri, detti registri delle misure, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza dovrebbero essere interconnessi. Il presente regolamento dovrebbe costituire la base giuridica di tale interconnessione.

Or. en

Emendamento 134
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per agevolare l'accesso alle informazioni riportate nei registri della protezione o nei registri di altri poteri di rappresentanza delle autorità competenti e delle autorità centrali che vi abbiano interesse e si trovano in altri Stati membri, detti registri delle misure, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza dovrebbero essere interconnessi. Il presente regolamento dovrebbe costituire la base giuridica di tale interconnessione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 135
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Per agevolare l'accesso alle informazioni riportate nei registri della protezione o nei registri di altri poteri di	***soppresso***

rappresentanza delle autorità competenti e delle autorità centrali che vi abbiano interesse e si trovano in altri Stati membri, detti registri delle misure, dei poteri di rappresentanza confermati o di altri tipi di poteri di rappresentanza dovrebbero essere interconnessi. Il presente regolamento dovrebbe costituire la base giuridica di tale interconnessione.

Or. en

Emendamento 136
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) L'interconnessione dei registri degli Stati membri è una componente essenziale del meccanismo di cooperazione per tutelare i diritti degli adulti nei procedimenti transfrontalieri e assicurare la certezza del diritto nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le informazioni conservate nei loro registri siano aggiornate. Nel modificare o porre fine a una misura disposta in un altro Stato membro, le autorità di uno Stato membro dovrebbero fare in modo di trasmettere informazioni adeguate alle autorità dell'altro Stato membro, in particolare perché possano aggiornare i registri della protezione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 137
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) L'interconnessione dei registri degli Stati membri è una componente essenziale del meccanismo di cooperazione per tutelare i diritti degli adulti nei procedimenti transfrontalieri e assicurare la certezza del diritto nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le informazioni conservate nei loro registri siano aggiornate. Nel modificare o porre fine a una misura disposta in un altro Stato membro, le autorità di uno Stato membro dovrebbero fare in modo di trasmettere informazioni adeguate alle autorità dell'altro Stato membro, in particolare perché possano aggiornare i registri della protezione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 138
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
(47) ***L'interconnessione dei registri degli Stati membri è una componente essenziale del meccanismo di cooperazione per tutelare i diritti degli adulti nei procedimenti transfrontalieri e assicurare la certezza del diritto nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le informazioni conservate nei loro registri siano aggiornate.*** Nel modificare o porre fine a una misura disposta in un altro Stato membro, le autorità di uno Stato membro dovrebbero fare in modo di trasmettere informazioni adeguate alle autorità dell'altro Stato membro***, in particolare***	(47) Nel modificare o porre fine a una misura disposta in un altro Stato membro, le autorità di uno Stato membro dovrebbero fare in modo di trasmettere informazioni adeguate alle autorità dell'altro Stato membro.

perché possano aggiornare i registri della protezione.

Or. en

Emendamento 139
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Oltre al trattamento dei dati di cui sopra, i dati personali dovrebbero altresì essere trattati a norma del presente regolamento per istituire il sistema di interconnessione dei registri della protezione e di altri registri dei poteri di rappresentanza, e per garantire la manutenzione e il corretto funzionamento di tale sistema. Tale trattamento aggiuntivo è giustificato dalla necessità che le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri che vi abbiano interesse accedano a informazioni da cui risulti se un certo adulto è protetto in un altro Stato membro, nell'ottica di garantire la continuità della protezione in situazioni transfrontaliere e di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della gestione tecnica, del mantenimento e della sicurezza dei loro registri e, in quanto previsto dal loro diritto nazionale, della correttezza e affidabilità dei dati ivi riportati. I dati relativi agli interessati dovrebbero essere principalmente conservati nei registri mantenuti dagli Stati membri. Anche la Commissione potrebbe avere bisogno di trattare dati a fini di sviluppo e mantenimento del sistema di interconnessione e di conservare temporaneamente i dati consultati attraverso il sistema di interconnessione.	***soppresso***

Emendamento 140
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Oltre al trattamento dei dati di cui sopra, i dati personali dovrebbero altresì essere trattati a norma del presente regolamento per istituire il sistema di interconnessione dei registri della protezione e di altri registri dei poteri di rappresentanza, e per garantire la manutenzione e il corretto funzionamento di tale sistema. Tale trattamento aggiuntivo è giustificato dalla necessità che le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri che vi abbiano interesse accedano a informazioni da cui risulti se un certo adulto è protetto in un altro Stato membro, nell'ottica di garantire la continuità della protezione in situazioni transfrontaliere e di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della gestione tecnica, del mantenimento e della sicurezza dei loro registri e, in quanto previsto dal loro diritto nazionale, della correttezza e affidabilità dei dati ivi riportati. I dati relativi agli interessati dovrebbero essere principalmente conservati nei registri mantenuti dagli Stati membri. Anche la Commissione potrebbe avere bisogno di trattare dati a fini di sviluppo e mantenimento del sistema di interconnessione e di conservare temporaneamente i dati consultati attraverso il sistema di interconnessione.	***soppresso***

Emendamento 141
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 55

Testo della Commissione	*Emendamento*
(55) Oltre al trattamento dei dati di cui sopra, i dati personali dovrebbero altresì essere trattati a norma del presente regolamento per istituire il sistema di interconnessione dei registri della protezione e di altri registri dei poteri di rappresentanza, e per garantire la manutenzione e il corretto funzionamento di tale sistema. Tale trattamento aggiuntivo è giustificato dalla necessità che le autorità competenti e le autorità centrali degli Stati membri che vi abbiano interesse accedano a informazioni da cui risulti se un certo adulto è protetto in un altro Stato membro, nell'ottica di garantire la continuità della protezione in situazioni transfrontaliere e di aumentare la certezza del diritto e la prevedibilità. Gli Stati membri dovrebbero essere responsabili della gestione tecnica, del mantenimento e della sicurezza dei loro registri e, in quanto previsto dal loro diritto nazionale, della correttezza e affidabilità dei dati ivi riportati. I dati relativi agli interessati dovrebbero essere principalmente conservati nei registri mantenuti dagli Stati membri. Anche la Commissione potrebbe avere bisogno di trattare dati a fini di sviluppo e mantenimento del sistema di interconnessione e di conservare temporaneamente i dati consultati attraverso il sistema di interconnessione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 142

Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Dovrebbero sussistere garanzie adeguate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e questi dati dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo ove necessario e proporzionato alle finalità di trattamento da quello identificate. ***Nell'istituire il sistema di interconnessione dovrebbero essere introdotte diverse garanzie. I dati trattati attraverso il sistema di interconnessione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per accedere alle informazioni sulle misure e sui poteri di rappresentanza per un adulto specifico. Il trattamento effettuato nel sistema di interconnessione dovrebbe pertanto limitarsi ai dati personali inclusi nelle informazioni obbligatorie definite dal presente regolamento, salvo che gli Stati membri diano accesso a dati aggiuntivi attraverso il sistema di interconnessione, ad esempio sui poteri di rappresentanza registrati o sul nome di un rappresentante e sulla portata della rappresentanza. Il sistema di interconnessione non dovrebbe conservare dati personali, salvo per una conservazione temporanea finalizzata a garantire l'accesso ai dati stessi. L'accesso ai dati attraverso il sistema di interconnessione non dovrebbe essere pubblico. Solo le autorità competenti e le autorità centrali cui il diritto nazionale consente l'accesso ai registri nazionali dovrebbero poter accedere al sistema di interconnessione, purché abbiano interesse ad accedere a determinati dati. Gli atti di esecuzione dovrebbero fornire ulteriori garanzie in materia di protezione dei dati per quanto concerne le comunicazioni digitali e l'interconnessione dei registri.***	(58) Dovrebbero sussistere garanzie adeguate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e questi dati dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo ove necessario e proporzionato alle finalità di trattamento da quello identificate.

Emendamento 143
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Dovrebbero sussistere garanzie adeguate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e questi dati dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo ove necessario e proporzionato alle finalità di trattamento da quello identificate. ***Nell'istituire il sistema di interconnessione dovrebbero essere introdotte diverse garanzie. I dati trattati attraverso il sistema di interconnessione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per accedere alle informazioni sulle misure e sui poteri di rappresentanza per un adulto specifico. Il trattamento effettuato nel sistema di interconnessione dovrebbe pertanto limitarsi ai dati personali inclusi nelle informazioni obbligatorie definite dal presente regolamento, salvo che gli Stati membri diano accesso a dati aggiuntivi attraverso il sistema di interconnessione, ad esempio sui poteri di rappresentanza registrati o sul nome di un rappresentante e sulla portata della rappresentanza. Il sistema di interconnessione non dovrebbe conservare dati personali, salvo per una conservazione temporanea finalizzata a garantire l'accesso ai dati stessi. L'accesso ai dati attraverso il sistema di interconnessione non dovrebbe essere pubblico. Solo le autorità competenti e le autorità centrali cui il diritto nazionale consente l'accesso ai registri nazionali dovrebbero poter accedere al sistema di interconnessione, purché abbiano interesse ad accedere a determinati dati.***	(58) Dovrebbero sussistere garanzie adeguate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e questi dati dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo ove necessario e proporzionato alle finalità di trattamento da quello identificate.

Gli atti di esecuzione dovrebbero fornire ulteriori garanzie in materia di protezione dei dati per quanto concerne le comunicazioni digitali e l'interconnessione dei registri.

Or. en

Emendamento 144
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 58

Testo della Commissione	*Emendamento*
(58) Dovrebbero sussistere garanzie adeguate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e questi dati dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo ove necessario e proporzionato alle finalità di trattamento da quello identificate. ***Nell'istituire il sistema di interconnessione dovrebbero essere introdotte diverse garanzie. I dati trattati attraverso il sistema di interconnessione dovrebbero limitarsi a quanto necessario per accedere alle informazioni sulle misure e sui poteri di rappresentanza per un adulto specifico. Il trattamento effettuato nel sistema di interconnessione dovrebbe pertanto limitarsi ai dati personali inclusi nelle informazioni obbligatorie definite dal presente regolamento, salvo che gli Stati membri diano accesso a dati aggiuntivi attraverso il sistema di interconnessione, ad esempio sui poteri di rappresentanza registrati o sul nome di un rappresentante e sulla portata della rappresentanza. Il sistema di interconnessione non dovrebbe conservare dati personali, salvo per una conservazione temporanea finalizzata a garantire l'accesso ai dati stessi. L'accesso ai dati attraverso il sistema di interconnessione non dovrebbe essere pubblico. Solo le autorità competenti e le***	(58) Dovrebbero sussistere garanzie adeguate per il trattamento di categorie particolari di dati personali e questi dati dovrebbero essere trattati a norma del presente regolamento solo ove necessario e proporzionato alle finalità di trattamento da quello identificate.

autorità centrali cui il diritto nazionale consente l'accesso ai registri nazionali dovrebbero poter accedere al sistema di interconnessione, purché abbiano interesse ad accedere a determinati dati. Gli atti di esecuzione dovrebbero fornire ulteriori garanzie in materia di protezione dei dati per quanto concerne le comunicazioni digitali e l'interconnessione dei registri.

Or. en

Emendamento 145
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione del sistema informatico decentrato ***e del sistema decentrato di interconnessione previsti*** dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].	(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione del sistema informatico decentrato ***previsto*** dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].
[20] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[20] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 146
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione del sistema informatico decentrato ***e del sistema decentrato di interconnessione previsti*** dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].	(60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda l'istituzione del sistema informatico decentrato ***previsto*** dal presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[20].
[20] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).	[20] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 147
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione	*Emendamento*
(63) In base al principio della fiducia reciproca e al fine di agevolare le procedure transfrontaliere, è opportuno semplificare le formalità amministrative	(63) In base al principio della fiducia reciproca e al fine di agevolare le procedure transfrontaliere, è opportuno semplificare le formalità amministrative

relative alla circolazione dei documenti pubblici nelle materie inerenti alla protezione degli adulti. I documenti pubblici presentati ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere esenti da legalizzazione o formalità analoghe, ad esempio l'apostille. Tale esenzione dovrebbe riguardare i documenti pubblici rilasciati da un'autorità pubblica di uno Stato membro e presentati alle autorità pubbliche di un altro Stato membro. L'esenzione dovrebbe in particolare applicarsi nell'ambito dei procedimenti giudiziari aventi un elemento transfrontaliero o nelle procedure stabilite dal presente regolamento e dovrebbe riguardare i documenti pubblici direttamente connessi alla protezione degli adulti e altri documenti giustificativi.	relative alla circolazione dei documenti pubblici nelle materie inerenti alla protezione degli adulti. I documenti pubblici presentati ai fini del presente regolamento dovrebbero pertanto essere esenti da legalizzazione o formalità analoghe, ad esempio l'apostille***, ma dovrebbero esservi garanzie quanto meno di fedeltà all'originale, accompagnate da dichiarazioni solenni***. Tale esenzione ***da legalizzazione o formalità analoghe*** dovrebbe riguardare i documenti pubblici rilasciati da un'autorità pubblica di uno Stato membro e presentati alle autorità pubbliche di un altro Stato membro. L'esenzione dovrebbe in particolare applicarsi nell'ambito dei procedimenti giudiziari aventi un elemento transfrontaliero o nelle procedure stabilite dal presente regolamento e dovrebbe riguardare i documenti pubblici direttamente connessi alla protezione degli adulti e altri documenti giustificativi.

Or. ro

Emendamento 148
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) determinano la legge applicabile alla rappresentanza dell'adulto;	c) determinano la legge applicabile ***al sostegno e*** alla rappresentanza dell'adulto;

Or. en

Emendamento 149
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) assicurano il riconoscimento e l'esecuzione di tali misure in tutti gli Stati membri;	d) assicurano il riconoscimento**,** ***l'accettazione*** e l'esecuzione di tali misure in tutti gli Stati membri;

Or. ro

Emendamento 150
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) istituiscono un sistema di interconnessione dei registri della protezione degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 151
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) istituiscono un sistema di interconnessione dei registri della protezione degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 152
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) istituiscono un sistema di interconnessione dei registri della protezione degli Stati membri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 153
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica nelle materie di diritto civile alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che***, a causa*** di ***un'alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi***.	1. Il presente regolamento si applica nelle materie di diritto civile alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che ***necessitano*** di ***sostegno per prendere decisioni in via temporanea o permanente***.

Or. en

Emendamento 154
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento si applica nelle materie di diritto civile alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che, a causa di un'alterazione ***o di un'insufficienza*** delle facoltà personali, ***non sono in grado*** di ***curare i propri interessi***.	1. Il presente regolamento si applica nelle materie di diritto civile alla protezione degli adulti in situazioni transfrontaliere che, a causa di un'alterazione delle facoltà personali, ***necessitano*** di ***sostegno per prendere decisioni***.

Or. en

Emendamento 155
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il presente regolamento si applica anche alle misure concernenti l'adulto che non aveva compiuto i 18 anni quando sono state disposte.	2. Il presente regolamento si applica anche alle misure ***disposte dagli Stati membri*** concernenti l'adulto che non aveva compiuto i 18 anni quando sono state disposte.

Or. en

Emendamento 156
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le questioni di cui ***al paragrafo*** 1 possono comprendere, in particolare:	3. Le questioni di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2*** possono comprendere, in particolare:

Or. en

Emendamento 157
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Le questioni di cui ***al paragrafo*** 1 possono comprendere, in particolare:	3. Le questioni di cui ***ai paragrafi*** 1 ***e 2*** possono comprendere, in particolare:

Or. en

Emendamento 158
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***la determinazione dell'incapacità dell'adulto e l'istituzione*** di ***un*** regime ***di protezione***;	a) ***qualsiasi tipologia*** di regime ***che preveda un processo decisionale supportato, comprese forme rafforzate di sostegno***;

Or. en

Emendamento 159
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***la determinazione dell'incapacità dell'adulto e l'istituzione*** di ***un*** regime ***di protezione***;	a) ***qualsiasi forma*** di regime ***basato sul processo decisionale supportato, comprese forme rafforzate di sostegno***;

Or. en

Emendamento 160
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) misure volte a fornire all'adulto l'accesso al sostegno di cui può aver bisogno nell'esercizio della propria capacità giuridica;

Or. en

Emendamento 161
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a ter) i poteri di rappresentanza conferiti da un adulto a fini di sostegno e rappresentanza perché siano esercitati qualora questi necessiti di sostegno nella tutela dei propri interessi;

Or. en

Emendamento 162
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***il collocamento dell'***adulto ***sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o amministrativa***;	b) ***i poteri di rappresentanza conferiti da un*** adulto ***perché siano esercitati qualora questi non sia in grado di curare i propri interessi in misura sufficiente***;

Or. en

Emendamento 163
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***il collocamento dell'***adulto ***sotto la protezione di un'autorità giudiziaria o***	b) ***i poteri di rappresentanza conferiti da un*** adulto ***perché siano esercitati***

amministrativa;	***qualora questi non sia in grado di curare i propri interessi***;

Or. en

Emendamento 164
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 165
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 166
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) la tutela, la curatela e gli istituti analoghi;	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Sostituito dal nuovo paragrafo 3 bis.

Emendamento 167
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo ***incaricato di occuparsi della persona o dei*** beni ***dell'adulto***, di ***rappresentarlo o di assisterlo***;	d) la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo ***che fornisce a un adulto sostegno nel prendere decisioni sui suoi*** beni, ***rappresentanza o altre forme*** di ***assistenza***;

Or. en

Emendamento 168
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo ***incaricato di occuparsi della persona o dei*** beni ***dell'adulto***, di ***rappresentarlo o di assisterlo***;	d) la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo ***che fornisce a un adulto sostegno nel prendere decisioni sui suoi*** beni, ***rappresentanza o altre forme*** di ***assistenza***;

Or. en

Emendamento 169
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) ***le decisioni di collocamento dell'***adulto ***in un istituto o altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione***;	e) ***la designazione e le funzioni della persona o dell'organismo cui sono conferiti i poteri di rappresentanza di un*** adulto;

Or. en

Emendamento 170
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le ***decisioni di collocamento dell'adulto in un istituto o altro luogo in*** cui ***possa esserne garantita la protezione***;	e) ***la designazione e*** le ***funzioni della persona o dell'organismo*** cui ***sono conferiti i poteri di rappresentanza***;

Or. en

Emendamento 171
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 172
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 173
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto;	f) ***le decisioni riguardanti*** l'amministrazione, la conservazione o la facoltà di disporre dei beni dell'adulto***, nei limiti della procura***;

Or. ro

Emendamento 174
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 175
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) l'autorizzazione a compiere un determinato intervento per proteggere la persona o i beni dell'adulto.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 176
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In assenza di regimi basati sul processo decisionale supportato, il presente regolamento può applicarsi altresì ai regimi basati sul processo decisionale surrogato, che comprendono la tutela, la curatela e gli istituti analoghi.

Or. en

Emendamento 177
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nel passaggio da regimi basati sul processo decisionale surrogato a regimi basati sul processo decisionale supportato, il presente regolamento può applicarsi altresì alla tutela, alla curatela e agli istituti analoghi.

Or. en

Emendamento 178
Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	d bis) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti giuridici relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell'iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

Or. en

Emendamento 179
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Il paragrafo 4 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ***ad agire quale rappresentante dell'***adulto.	5. Il paragrafo 4 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ***a fornire all'***adulto ***sostegno nel prendere decisioni nonché a esercitare i poteri di rappresentanza***.

Or. en

Emendamento 180
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. Il paragrafo 4 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ***ad agire quale rappresentante dell'***adulto.	5. Il paragrafo 4 non pregiudica, nelle materie menzionate, la qualità di una persona ***a fornire all'***adulto ***sostegno nella presa di decisioni nonché a esercitare i poteri di rappresentanza***.

Or. en

Emendamento 181
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi di forma nazionali, purché ne siano rispettati i principi.

Or. en

Emendamento 182
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da un'autorità di uno Stato membro per proteggere un adulto;	(2) "misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da un'autorità di uno Stato membro per proteggere un adulto***. Tale protezione comporta l'avvio o il riconoscimento di disposizioni per un processo decisionale supportato***;

Or. en

Emendamento 183
Maravillas Abadía Jover

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da un'autorità di uno Stato membro per proteggere un adulto;	(2) "misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da un'autorità ***giudiziaria o un'autorità competente*** di uno Stato membro per proteggere ***la persona o i beni di*** un adulto;

Or. en

Emendamento 184
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) "misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da un'autorità di uno Stato membro per proteggere un adulto;	(2) "misura": a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi misura disposta da un'autorità di uno Stato membro per proteggere un adulto ***o i suoi beni***;

Or. en

Emendamento 185
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) "processo decisionale supportato": il ricorso volontario a un aiuto nell'esercizio della propria capacità giuridica;

Or. en

Emendamento 186
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 ter) "sostegno incentrato sulla persona": l'accesso al processo decisionale supportato, ai bilanci personali, all'assistenza personale e ad altre forme di sostegno, anche in situazioni di emergenza, in linea con l'UNCRPD e come indicato nel commento generale n. 5 dell'UNCRPD e negli orientamenti delle Nazioni Unite sulla deistituzionalizzazione;

Or. en

Emendamento 187
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "protezione": l'avvio o il riconoscimento di disposizioni per un processo decisionale supportato;

Or. en

Emendamento 188
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) "processo decisionale supportato": il ricorso volontario a un sostegno nell'esercizio della propria capacità giuridica;

Or. en

Emendamento 189
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata disposta la misura o è stato formalmente redatto l'atto pubblico;	(4) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata disposta la misura ***di avvio del processo decisionale supportato*** o è stato formalmente redatto l'atto pubblico;

Or. en

Emendamento 190
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata disposta la misura o è stato formalmente redatto l'atto pubblico;	(4) "Stato membro di origine": lo Stato membro in cui è stata disposta la misura ***di avvio del processo decisionale supportato*** o è stato formalmente redatto l'atto pubblico;

Or. en

Emendamento 191

Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di protezione di un adulto che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:	(5) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di protezione ***che consiste nell'accompagnare il processo decisionale supportato*** di un adulto ***e*** che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

Or. en

Emendamento 192
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di ***protezione*** di un adulto che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:	(5) "atto pubblico": qualsiasi documento in materia di ***processo decisionale supportato*** di un adulto che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

Or. en

Emendamento 193
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "autorità di origine": l'autorità che ha disposto la misura o formalmente	(7) "autorità di origine": l'autorità che ha disposto la misura ***che prevede l'avvio o***

redatto l'atto pubblico;	***la conclusione di un processo decisionale supportato*** o ***ha*** formalmente redatto l'atto pubblico;

Or. en

Emendamento 194
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) "autorità di origine": l'autorità che ha ***disposto la misura*** o formalmente redatto l'atto pubblico;	(7) "autorità di origine": l'autorità che ha ***dato avvio o posto fine al processo decisionale supportato*** o ***che ha*** formalmente redatto l'atto pubblico;

Or. en

Emendamento 195
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "autorità competente": l'autorità pubblica di uno Stato membro competente in materia di protezione degli adulti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 196
Lukas Mandl

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) "autorità competente": l'autorità pubblica di uno Stato membro ***competente*** in materia di protezione degli adulti;	(9) "autorità competente": l'autorità pubblica ***o un pubblico ufficiale*** di uno Stato membro ***competenti*** in materia di protezione degli adulti;

Or. en

Emendamento 197
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "sistema di interconnessione": il sistema di interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 198
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) "sistema di interconnessione": il sistema di interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 199
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) "sistema informatico decentrato": rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro, comprensiva del punto di accesso elettronico europeo, e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 200
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "registro della protezione": il registro in cui sono registrate le misure di protezione di un adulto o i poteri di rappresentanza confermati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 201
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 3 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) "registro della protezione": il registro in cui sono registrate le misure di protezione di un adulto o i poteri di rappresentanza confermati;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 202
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riferimenti alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti	Riferimenti ***all'UNCRPD e*** alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti

Or. en

Emendamento 203
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Riferimenti alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti	Riferimenti ***all'UNCRPD e*** alla convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti

Or. en

Emendamento 204
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento, si ***applica*** mutatis mutandis la convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione	Laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento, si ***applicano*** mutatis mutandis la convenzione ***delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) e la convenzione***

dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti"), ***allegata*** al presente regolamento.	dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti"), ***allegate*** al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 205
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento, si ***applica*** mutatis mutandis la convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti"), allegata al presente regolamento.	Laddove vi si faccia riferimento nel presente regolamento, si ***applicano*** mutatis mutandis ***l'UNCRPD e*** la convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti ("convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione degli adulti"), allegata al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 206
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'adulto ha scelto le autorità dell'altro Stato membro quando era ancora in grado di curare i propri interessi;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 207

Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) al momento della scelta dell'autorità giudiziaria, tale scelta è ricaduta su uno Stato membro:
	i. di cui l'adulto è cittadino;
	ii. di residenza abituale dell'adulto; oppure
	iii. in cui si trovino beni dell'adulto;

Or. en

Emendamento 208
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Questioni incidentali
	Qualora la validità di un atto giuridico compiuto o da compiere per conto di un adulto nel quadro di un procedimento successorio dinanzi a un'autorità di uno Stato membro richieda l'autorizzazione o l'approvazione di un'autorità giudiziaria, un'autorità giudiziaria dello Stato membro può decidere di autorizzare o approvare tale atto giuridico anche se non è competente ai sensi del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 209
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La misura disposta in un altro Stato membro ***può*** non ***essere*** riconosciuta:	La misura disposta in un altro Stato membro non ***è*** riconosciuta:

Or. en

Emendamento 210
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato;	a) se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato ***o senza che questi abbia potuto esprimere la sua volontà a causa della sua situazione clinica***;

Or. en

Emendamento 211
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 10 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato;	a) se la misura è stata disposta, tranne in caso di urgenza, nell'ambito di un procedimento giudiziario o amministrativo, senza aver dato all'adulto la possibilità di essere ascoltato ***o senza aver preso in considerazione la sua volontà, nella misura in cui questa poteva essere espressa***;

Or. ro

Emendamento 212
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
In nessun caso la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.	***1.*** In nessun caso la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito. ***2. In deroga al comma 1, la misura disposta dalle autorità di uno Stato membro di origine può essere sostituita da un'altra misura che tuteli maggiormente l'autonomia dell'adulto interessato.***

Or. en

Emendamento 213
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	In deroga al comma precedente, la misura adottata dalle autorità dello Stato membro di origine può essere sostituita da un'altra misura che tuteli maggiormente l'autonomia dell'adulto interessato, in consultazione con lo Stato membro d'origine.

Or. en

Emendamento 214
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 15 bis
	Patrocinio a spese dello Stato
	Un individuo che presenta domanda di patrocinio a spese dello Stato e che nello Stato membro di origine ha usufruito in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell'esenzione dai costi e dalle spese beneficia, nel procedimento di riconoscimento o di esecuzione di una misura, del patrocinio più favorevole o dell'esenzione più ampia conformemente al diritto dello Stato membro in cui sia stato avviato il procedimento.

Or. en

Emendamento 215
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni devono essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima la inoltra all'autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo.	2. Qualora uno Stato membro abbia designato più autorità centrali, le comunicazioni devono essere inviate direttamente all'autorità centrale competente. Se una comunicazione è stata inviata a un'autorità centrale non competente, quest'ultima la inoltra ***senza indebiti ritardi*** all'autorità centrale competente e informa il mittente al riguardo.

Or. ro

Emendamento 216
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri assicurano alle autorità centrali mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti a norma del presente regolamento.	3. Gli Stati membri assicurano alle autorità centrali mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente***, in maniera corretta e senza indebiti ritardi,*** i loro compiti a norma del presente regolamento. ***La Commissione europea offre assistenza tecnica alle autorità centrali degli Stati membri attraverso guide online e risponde per tempo alle richieste delle autorità centrali degli Stati membri.***

Or. ro

Emendamento 217
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Collocamento	***Sistemazione e sostegno***

Or. en

Emendamento 218
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Collocamento	***Sistemazione e sostegno***

Or. en

Emendamento 219
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando prospetta ***il collocamento*** dell'adulto in un altro Stato membro ***in un istituto o in un altro luogo in cui possa esserne garantita la protezione,*** l'autorità di uno Stato membro richiede anzitutto il consenso dell'autorità centrale dell'altro Stato membro. A tal fine trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto un rapporto sull'adulto e i motivi della misura proposta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI.	1. Quando ***l'autorità di uno Stato membro*** prospetta ***la sistemazione e il sostegno*** dell'adulto in un altro Stato membro, ***tale misura è valutata secondo un approccio di sostegno incentrato sulla persona, in linea con i principi relativi al sostegno a norma dell'UNCRPD***. ***A tal fine sono consultati l'adulto che riceve sostegno nel processo decisionale e la persona o le persone che lo forniscono. La volontà e le preferenze espresse dall'adulto che riceve il sostegno sono decisive. L'autorità che intende adottare tale misura*** richiede anzitutto il consenso dell'autorità centrale dell'altro Stato membro. A tal fine trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto un rapporto sull'adulto e i motivi della misura proposta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI.

Or. en

Emendamento 220
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Quando prospetta ***il collocamento*** dell'adulto in un altro Stato membro ***in un istituto o in un altro luogo in cui possa***	1. Quando ***l'autorità di uno Stato membro*** prospetta ***la sistemazione e il sostegno*** dell'adulto in un altro Stato

esserne garantita la protezione, ***l'autorità di uno Stato membro richiede anzitutto il consenso dell'autorità centrale dell'altro Stato membro***. A tal fine ***trasmette all'autorità centrale dello Stato membro richiesto un rapporto sull'adulto e i motivi della misura proposta utilizzando il modulo di cui all'allegato VI***.	membro, ***è valutato l'accesso a un sostegno incentrato sulla persona***. A tal fine ***sono consultati l'adulto che riceve sostegno nel processo decisionale o la persona o le persone che lo forniscono. Sono attuate la volontà e le preferenze espresse dall'adulto che riceve il sostegno***.

Or. en

Emendamento 221
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 non si applica quando ***il collocamento è previsto*** presso privati.	2. Il paragrafo 1 non si applica quando ***la sistemazione e il sostegno sono previsti*** presso privati.

Or. en

Emendamento 222
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 non si applica quando ***il collocamento è previsto*** presso privati.	2. Il paragrafo 1 non si applica quando ***la sistemazione e il sostegno sono previsti*** presso privati.

Or. en

Emendamento 223
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Salvo impossibilità dovuta a circostanze eccezionali, la decisione che concede o nega il consenso è trasmessa all'autorità richiedente entro sei settimane dal ricevimento della richiesta.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 224
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I paragrafi 1**,** 2 ***e 3*** non precludono alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.	4. I paragrafi 1 ***e*** 2 non precludono alle autorità centrali o alle autorità competenti la possibilità di concludere o mantenere accordi o regimi vigenti con le autorità centrali o con le autorità competenti di uno o più altri Stati membri che semplifichino la procedura di consultazione per ottenere il consenso nelle loro relazioni reciproche.

Or. en

Emendamento 225
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualsiasi misura relativa alla sistemazione e al sostegno degli adulti disciplinata dal presente regolamento si basa sugli obblighi dello Stato membro

derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della segregazione e la limitazione della libertà di scelta. Le decisioni relative alla sistemazione e al sostegno devono rispettare la volontà e le preferenze dell'adulto.

Or. en

Emendamento 226
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Qualsiasi misura relativa alla sistemazione e al sostegno degli adulti disciplinata dal presente regolamento deve basarsi sugli obblighi dello Stato membro derivanti dall'UNCRPD, in particolare per quanto riguarda la prevenzione della segregazione e la limitazione della libertà di scelta. Le decisioni relative alla sistemazione e al sostegno devono rispettare la volontà e le preferenze dell'adulto.

Or. en

Emendamento 227
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti	1. Nel caso in cui l'adulto sia esposto ad un grave pericolo, le autorità competenti

dello Stato membro in cui siano state o stiano per essere disposte misure di protezione dell'adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato membro, informano le autorità competenti di quest'ultimo Stato membro del suddetto pericolo e delle misure disposte o in esame.	dello Stato membro in cui siano state o stiano per essere disposte misure di protezione dell'adulto, se informate di un trasferimento di residenza o della presenza dell'adulto in un altro Stato membro, informano ***senza indebiti ritardi*** le autorità competenti di quest'ultimo Stato membro del suddetto pericolo e delle misure disposte o in esame.

Or. ro

Emendamento 228
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Ai fini del presente regolamento, le autorità degli Stati membri possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti ***e*** la riservatezza delle informazioni.	1. Ai fini del presente regolamento, le autorità degli Stati membri possono cooperare e comunicare direttamente tra loro, o scambiarsi direttamente richieste di informazioni, purché tali comunicazioni rispettino i diritti procedurali delle parti***,*** la riservatezza delle informazioni ***e la protezione dei dati personali***.

Or. ro

Emendamento 229
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 29 bis
	Cooperazione per la condivisione di dati preautorizzati
	Se una persona o un organismo che

	fornisce sostegno decisionale o che detiene poteri di rappresentanza chiede informazioni sulla propria nomina e sulla relativa decisione di trasferimento a un'autorità di un altro Stato membro, l'autorità competente incaricata contatta l'autorità del paese di origine per richiedere tali informazioni, previa esplicita autorizzazione da parte di tale persona o organismo. Tale autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 230
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo VII – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
VII CERTIFICATO EUROPEO DI RAPPRESENTANZA	VII CERTIFICATO EUROPEO DI ***SOSTEGNO E*** RAPPRESENTANZA

Or. en

Emendamento 231
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Istituzione di un certificato europeo di rappresentanza	Istituzione di un certificato europeo di ***sostegno e*** rappresentanza

Or. en

Emendamento 232

Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il presente regolamento istituisce un certificato europeo di rappresentanza ("certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 40.	1. Il presente regolamento istituisce un certificato europeo di ***sostegno e*** rappresentanza ("certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all'articolo 40.

Or. en

Emendamento 233
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il certificato è rilasciato per essere utilizzato dai rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro poteri di rappresentanza ***di adulti che, a causa di un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado di curare i propri interessi***.	1. Il certificato è rilasciato per essere utilizzato ***dall'adulto interessato o*** dai ***suoi*** rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro poteri di ***sostegno o di*** rappresentanza ***dell'adulto interessato***.

Or. en

Emendamento 234
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il certificato è rilasciato per essere utilizzato dai rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro poteri di rappresentanza ***di adulti che, a causa di un'alterazione o un'insufficienza delle facoltà personali, non sono in grado*** di ***curare i propri interessi***.	1. Il certificato è rilasciato per essere utilizzato ***dall'adulto interessato o*** dai ***suoi*** rappresentanti che in un altro Stato membro hanno necessità di far valere i loro poteri di ***sostegno o di*** rappresentanza ***dell'adulto interessato al fine*** di ***fornire sostegno nel processo decisionale***.

Or. en

Emendamento 235
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il certificato è rilasciato su domanda di un rappresentante autorizzato a rappresentare l'adulto (di seguito "richiedente") in virtù di una misura disposta o di poteri di rappresentanza confermati in uno Stato membro.	1. Il certificato è rilasciato su domanda ***dell'adulto interessato o*** di un rappresentante autorizzato a rappresentare l'adulto (di seguito "richiedente") in virtù di una misura disposta o di poteri di rappresentanza confermati in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 236
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il certificato è rilasciato su domanda di un rappresentante autorizzato a rappresentare l'adulto (di seguito "richiedente") in virtù di una misura disposta o di poteri di rappresentanza confermati in uno Stato membro.	1. Il certificato è rilasciato su domanda ***dell'adulto interessato o*** di un rappresentante autorizzato a rappresentare l'adulto (di seguito "richiedente") in virtù di una misura disposta o di poteri di rappresentanza confermati in uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 237
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. 2 bis. La procedura di presentazione delle domande è pienamente accessibile alle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 238
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per la verifica degli elementi elencati al paragrafo 1 l'autorità di rilascio consulta, ove possibile, il sistema di interconnessione istituito al capo VIII.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 239
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Per la verifica degli elementi elencati al paragrafo 1 l'autorità di	***soppresso***

rilascio consulta, ove possibile, il sistema di interconnessione istituito al capo VIII.

Or. en

Emendamento 240
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il certificato è rilasciato utilizzando il modulo di cui all'allegato III.	6. Il certificato è rilasciato utilizzando il modulo di cui all'allegato III ***e in un formato accessibile alle persone con disabilità***.

Or. en

Emendamento 241
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Il certificato indica i poteri di cui dispone il rappresentante di un adulto ovvero i poteri di cui non dispone, seconda dei casi. Ove applicabile, il certificato deve altresì indicare eventuali limitazioni di tali poteri o delle condizioni connesse.	1. Il certificato indica i poteri di cui dispone il rappresentante di un adulto ***e la loro portata*** ovvero i poteri di cui non dispone, seconda dei casi. Ove applicabile, il certificato deve altresì indicare eventuali limitazioni di tali poteri o delle condizioni connesse.

Or. ro

Emendamento 242
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento

Capo VIII

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 243
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Capo VIII

Testo della Commissione	*Emendamento*
[...]	***soppresso***

Or. en

Emendamento 244
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Istituzione dei registri della protezione	
1. Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione], gli Stati membri istituiscono e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono conservate le informazioni riguardanti le misure di protezione e, ove il loro diritto nazionale preveda la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, riguardanti tali poteri di rappresentanza ("registri della protezione").	
2. Le informazioni conservate nei registri di cui al paragrafo 1 comprendono	

quanto segue ("informazioni obbligatorie"):

a) l'indicazione che è stata disposta una misura o, se del caso, che sono stati conferiti o confermati poteri di rappresentanza;

b) la data della prima misura e la data delle misure successive o, a seconda dei casi, la data in cui i poteri di rappresentanza sono stati conferiti da un adulto o confermati da un'autorità competente;

c) nei casi in cui una misura o una decisione sui poteri di rappresentanza siano applicabili in via provvisoria, la data in cui scade il termine per contestare detta misura o detta decisione;

d) se applicabile, la data di scadenza o di revisione delle misure o dei poteri di rappresentanza;

e) l'autorità competente che ha disposto, modificato o posto fine alla misura oppure che ha registrato, confermato, modificato o posto fine ai poteri di rappresentanza;

f) il nome, il luogo e la data di nascita dell'adulto e, ove applicabile, il numero di identificazione nazionale.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nei registri della protezione non appena siano riunite condizioni seguenti:

a) le autorità degli Stati membri hanno:

i) disposto, modificato o posto fine a una misura; oppure

ii) confermato, modificato o posto fine ai poteri di rappresentanza conferiti da un adulto;

b) è scaduto il termine per contestare la misura o la decisione sui poteri di rappresentanza, a meno che la misura o i poteri di rappresentanza non siano applicabili in via provvisoria.

4. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri includano documenti o informazioni aggiuntive nei loro registri della protezione, come il nome del rappresentante oppure la natura e la portata della rappresentanza.

Or. en

Emendamento 245
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 45	***soppresso***
Istituzione dei registri della protezione	
1. Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione], gli Stati membri istituiscono e tengono nel loro territorio uno o più registri in cui sono conservate le informazioni riguardanti le misure di protezione e, ove il loro diritto nazionale preveda la conferma dei poteri di rappresentanza da parte di un'autorità competente, riguardanti tali poteri di rappresentanza ("registri della protezione").	
2. Le informazioni conservate nei registri di cui al paragrafo 1 comprendono quanto segue ("informazioni obbligatorie"):	
a) l'indicazione che è stata disposta una misura o, se del caso, che sono stati conferiti o confermati poteri di rappresentanza;	
b) la data della prima misura e la data delle misure successive o, a seconda dei casi, la data in cui i poteri di rappresentanza sono stati conferiti da un adulto o confermati da un'autorità	

competente;

c) nei casi in cui una misura o una decisione sui poteri di rappresentanza siano applicabili in via provvisoria, la data in cui scade il termine per contestare detta misura o detta decisione;

d) se applicabile, la data di scadenza o di revisione delle misure o dei poteri di rappresentanza;

e) l'autorità competente che ha disposto, modificato o posto fine alla misura oppure che ha registrato, confermato, modificato o posto fine ai poteri di rappresentanza;

f) il nome, il luogo e la data di nascita dell'adulto e, ove applicabile, il numero di identificazione nazionale.

3. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono pubblicate nei registri della protezione non appena siano riunite condizioni seguenti:

a) le autorità degli Stati membri hanno:

i) disposto, modificato o posto fine a una misura; oppure

ii) confermato, modificato o posto fine ai poteri di rappresentanza conferiti da un adulto;

b) è scaduto il termine per contestare la misura o la decisione sui poteri di rappresentanza, a meno che la misura o i poteri di rappresentanza non siano applicabili in via provvisoria.

4. Il paragrafo 1 non osta a che gli Stati membri includano documenti o informazioni aggiuntive nei loro registri della protezione, come il nome del rappresentante oppure la natura e la portata della rappresentanza.

Or. en

Emendamento 246

Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 45 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'indicazione che è stata disposta una misura o, se del caso, che sono stati conferiti o confermati poteri di rappresentanza;	a) l'indicazione che è stata disposta una misura o, se del caso, che sono stati conferiti o confermati ***o revocati*** poteri di rappresentanza;

Or. ro

Emendamento 247
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Interoperabilità dei registri di altri poteri di rappresentanza	
Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione], gli Stati membri il cui diritto nazionale prevede registri elettronici per conservare le informazioni riguardanti altri poteri di rappresentanza da registrarsi a cura di un'autorità competente, e il cui diritto nazionale non prevede la conferma di tali poteri di rappresentanza provvedono affinché tali registri conservino le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	

Or. en

Emendamento 248
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 46	***soppresso***
Interoperabilità dei registri di altri poteri di rappresentanza	
Entro e non oltre [due anni dopo la data di inizio dell'applicazione], gli Stati membri il cui diritto nazionale prevede registri elettronici per conservare le informazioni riguardanti altri poteri di rappresentanza da registrarsi a cura di un'autorità competente, e il cui diritto nazionale non prevede la conferma di tali poteri di rappresentanza provvedono affinché tali registri conservino le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	

Or. en

Emendamento 249
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Interconnessione dei registri	
1. La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un sistema di interconnessione decentrato ("sistema di interconnessione") composto dai seguenti elementi:	
a) i registri della protezione degli Stati membri per le misure di cui all'articolo 45 e, se applicabile, i registri della protezione degli Stati membri per i poteri di rappresentanza confermati di cui all'articolo 45 e i registri degli Stati membri di altri poteri di rappresentanza di	

cui all'articolo 46;

b) un punto di accesso elettronico centrale alle informazioni nel sistema.

2. Il sistema di interconnessione fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione al fine di rendere disponibili:

a) le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

b) qualsiasi documento o informazione contenuta nei registri della protezione o in altri registri dei poteri di rappresentanza, che gli Stati membri scelgono di rendere disponibile attraverso il sistema di interconnessione.

Or. en

Emendamento 250
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 47

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 47	***soppresso***
Interconnessione dei registri	
1. La Commissione istituisce, mediante atti di esecuzione, un sistema di interconnessione decentrato ("sistema di interconnessione") composto dai seguenti elementi:	
a) i registri della protezione degli Stati membri per le misure di cui all'articolo 45 e, se applicabile, i registri della protezione degli Stati membri per i poteri di rappresentanza confermati di cui all'articolo 45 e i registri degli Stati membri di altri poteri di rappresentanza di cui all'articolo 46;	
b) un punto di accesso elettronico centrale	

alle informazioni nel sistema.

2. Il sistema di interconnessione fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione al fine di rendere disponibili:

a) le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2;

b) qualsiasi documento o informazione contenuta nei registri della protezione o in altri registri dei poteri di rappresentanza, che gli Stati membri scelgono di rendere disponibile attraverso il sistema di interconnessione.

Or. en

Emendamento 251
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 48	***soppresso***
Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione	
1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione.	
2. Le informazioni accessibili tramite il sistema di interconnessione sono a esclusiva disposizione delle autorità competenti o delle autorità centrali di uno Stato membro che:	
a) hanno accesso alle informazioni obbligatorie a norma del diritto nazionale;	
b) hanno un interesse legittimo ad accedere a tali informazioni.	
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli	

Stati membri procurano i mezzi per autorizzare le autorità competenti o le autorità centrali ad accedere al sistema di interconnessione.

4. Su richiesta di queste autorità competenti o autorità centrali, il sistema di interconnessione rende loro automaticamente accessibili le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 252
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 48

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 48	***soppresso***
Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione	
1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2, siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema di interconnessione.	
2. Le informazioni accessibili tramite il sistema di interconnessione sono a esclusiva disposizione delle autorità competenti o delle autorità centrali di uno Stato membro che:	
a) hanno accesso alle informazioni obbligatorie a norma del diritto nazionale;	
b) hanno un interesse legittimo ad accedere a tali informazioni.	
3. Ai fini del paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri procurano i mezzi per autorizzare le autorità competenti o le autorità centrali ad accedere al sistema di interconnessione.	

4. Su richiesta di queste autorità competenti o autorità centrali, il sistema di interconnessione rende loro automaticamente accessibili le informazioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 253
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 49 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le autorità competenti e le autorità centrali provvedono affinché le informazioni trasmesse nel contesto del presente regolamento e considerate riservate a norma del diritto dello Stato membro da cui le informazioni sono trasmesse siano soggette alle norme in materia di riservatezza stabilite dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale dello Stato membro mittente e di quello ricevente. Non è consentita la conservazione centralizzata dei dati e gli Stati membri adottano misure adeguate per impedire l'accesso non autorizzato a tali dati.

Or. en

Emendamento 254
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del regolamento UE ***[…] [regolamento*** sulla digitalizzazione***]*** può essere usato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di rilascio in relazione a quanto segue:	1. Il punto di accesso elettronico europeo istituito sul portale europeo della giustizia elettronica a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) ***2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,*** sulla digitalizzazione ***della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria*** può essere usato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche e giuridiche e le autorità competenti degli Stati membri e le autorità di rilascio in relazione a quanto segue:

Or. en

Emendamento 255
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alle comunicazioni elettroniche di cui al paragrafo 1 si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 6 del ***[***regolamento sulla digitalizzazione***]***.	2. Alle comunicazioni elettroniche di cui al paragrafo 1 si applicano l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 6 del regolamento ***(UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023,*** sulla digitalizzazione ***della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria***.

Or. en

Emendamento 256
Michał Wawrykiewicz

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 54	***soppresso***
Dati accessibili attraverso il sistema di interconnessione	
1. In deroga all'articolo 53, al trattamento dei dati personali a norma del capo VIII sull'istituzione dei registri della protezione e l'interconnessione dei registri si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.	
2. Il trattamento dei dati personali a norma del capo VIII deve essere limitato a quanto necessario per agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni su una misura o sui poteri di rappresentanza riguardanti un adulto specifico. Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), il trattamento è limitato ai dati personali compresi nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	
3. I dati personali sono conservati nei registri della protezione degli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o nei registri di altri poteri di rappresentanza di cui all'articolo 46. Il periodo di conservazione dei dati nel sistema di interconnessione è limitato a quanto necessario per l'interconnessione di tali registri e per il recupero dei dati o l'accesso a questi.	
4. In conformità dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri sono responsabili della raccolta e della conservazione dei dati nei registri di cui all'articolo 45 e all'articolo 46, e delle decisioni prese per assicurare la disponibilità dei dati nel sistema di interconnessione di cui all'articolo 47.	
5. In relazione al sistema di interconnessione di cui all'articolo 47, la	

Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Essa adotta le soluzioni tecniche necessarie per adempiere alle sue responsabilità nell'ambito di tale funzione. La Commissione attua in particolare le misure tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali in transito, segnatamente la loro riservatezza e integrità.

Or. en

Emendamento 257
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 54	***soppresso***
Dati accessibili attraverso il sistema di interconnessione	
1. In deroga all'articolo 53, al trattamento dei dati personali a norma del capo VIII sull'istituzione dei registri della protezione e l'interconnessione dei registri si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.	
2. Il trattamento dei dati personali a norma del capo VIII deve essere limitato a quanto necessario per agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni su una misura o sui poteri di rappresentanza riguardanti un adulto specifico. Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), il trattamento è limitato ai dati personali compresi nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.	
3. I dati personali sono conservati nei registri della protezione degli Stati	

membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o nei registri di altri poteri di rappresentanza di cui all'articolo 46. Il periodo di conservazione dei dati nel sistema di interconnessione è limitato a quanto necessario per l'interconnessione di tali registri e per il recupero dei dati o l'accesso a questi.

4. In conformità dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri sono responsabili della raccolta e della conservazione dei dati nei registri di cui all'articolo 45 e all'articolo 46, e delle decisioni prese per assicurare la disponibilità dei dati nel sistema di interconnessione di cui all'articolo 47.

5. In relazione al sistema di interconnessione di cui all'articolo 47, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Essa adotta le soluzioni tecniche necessarie per adempiere alle sue responsabilità nell'ambito di tale funzione. La Commissione attua in particolare le misure tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali in transito, segnatamente la loro riservatezza e integrità.

Or. en

Emendamento 258
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 54

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 54	***soppresso***
Dati accessibili attraverso il sistema di interconnessione	
1. In deroga all'articolo 53, al trattamento dei dati personali a norma del capo VIII	

sull'istituzione dei registri della protezione e l'interconnessione dei registri si applicano i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.

2. Il trattamento dei dati personali a norma del capo VIII deve essere limitato a quanto necessario per agevolare la trasmissione transfrontaliera delle informazioni su una misura o sui poteri di rappresentanza riguardanti un adulto specifico. Fatto salvo l'articolo 47, paragrafo 2, lettera b), il trattamento è limitato ai dati personali compresi nelle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

3. I dati personali sono conservati nei registri della protezione degli Stati membri di cui all'articolo 45, paragrafo 1, o nei registri di altri poteri di rappresentanza di cui all'articolo 46. Il periodo di conservazione dei dati nel sistema di interconnessione è limitato a quanto necessario per l'interconnessione di tali registri e per il recupero dei dati o l'accesso a questi.

4. In conformità dell'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri sono responsabili della raccolta e della conservazione dei dati nei registri di cui all'articolo 45 e all'articolo 46, e delle decisioni prese per assicurare la disponibilità dei dati nel sistema di interconnessione di cui all'articolo 47.

5. In relazione al sistema di interconnessione di cui all'articolo 47, la Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725. Essa adotta le soluzioni tecniche necessarie per adempiere alle sue responsabilità nell'ambito di tale funzione. La Commissione attua in particolare le misure tecniche necessarie per garantire la sicurezza dei dati personali in transito, segnatamente la loro riservatezza e integrità.

Or. en

Emendamento 259
Daniel Buda

Proposta di regolamento
Articolo 57 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga.	Nel quadro del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione o altra formalità analoga***, ma dovrebbero esservi garanzie quanto meno di fedeltà all'originale, accompagnate da dichiarazioni solenni***.

Or. ro

Emendamento 260
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un sistema decentrato per l'interconnessione dei registri di cui all'articolo 47 ("sistema di interconnessione"), stabilendo quanto segue:	***soppresso***
a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio di informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione;	
b) le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione;	
c) i criteri minimi per il servizio di ricerca	

fornito dal sistema di interconnessione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 45;	
d) i criteri minimi per la presentazione dei risultati delle ricerche nel sistema di interconnessione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 45;	
e) le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione;	
f) un glossario tecnico semantico contenente una spiegazione di base delle misure di protezione o dei poteri di rappresentanza negli Stati membri;	
g) le categorie di dati cui è possibile accedere, anche a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b); e	
(h) le garanzie in materia di protezione dei dati.	

Or. en

Emendamento 261
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 60 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La Commissione adotta atti di esecuzione che istituiscono un sistema decentrato per l'interconnessione dei registri di cui all'articolo 47 ("sistema di interconnessione"), stabilendo quanto segue:	***soppresso***
a) le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio di informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione;	
b) le misure tecniche volte a garantire le norme minime di sicurezza informatica	

per la comunicazione e diffusione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione;

c) i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal sistema di interconnessione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 45;

d) i criteri minimi per la presentazione dei risultati delle ricerche nel sistema di interconnessione sulla base delle informazioni di cui all'articolo 45;

e) le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione;

f) un glossario tecnico semantico contenente una spiegazione di base delle misure di protezione o dei poteri di rappresentanza negli Stati membri;

g) le categorie di dati cui è possibile accedere, anche a norma dell'articolo 47, paragrafo 2, lettera b); e

(h) le garanzie in materia di protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 262
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 62	***soppresso***
Costi di istituzione dei registri della protezione e di interconnessione dei registri degli Stati membri	
1. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del sistema di interconnessione dei registri di cui al capo VIII sono a carico del bilancio generale dell'Unione.	
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi	

di creazione e adattamento dei suoi registri di cui agli articoli 45 e 46 per renderli interoperabili con il sistema decentrato per l'interconnessione dei registri e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali registri. Ciò non pregiudica la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere tali attività nel contesto dei programmi finanziari dell'Unione.	

Or. en

Emendamento 263
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 62

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 62	***soppresso***
Costi di istituzione dei registri della protezione e di interconnessione dei registri degli Stati membri	
1. I costi di creazione, manutenzione e sviluppo del sistema di interconnessione dei registri di cui al capo VIII sono a carico del bilancio generale dell'Unione.	
2. Ciascuno Stato membro sostiene i costi di creazione e adattamento dei suoi registri di cui agli articoli 45 e 46 per renderli interoperabili con il sistema decentrato per l'interconnessione dei registri e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali registri. Ciò non pregiudica la possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere tali attività nel contesto dei programmi finanziari dell'Unione.	

Or. en

Emendamento 264
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il capo VIII sull'istituzione e l'interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza si applica alle misure disposte e ai poteri di rappresentanza confermati o registrati dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 265
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il capo VIII sull'istituzione e l'interconnessione dei registri della protezione e dei registri di altri poteri di rappresentanza si applica alle misure disposte e ai poteri di rappresentanza confermati o registrati dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dall'adozione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 4.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 266
Tineke Strik

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***10*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [e al Comitato economico e sociale europeo] una relazione della sua valutazione, corroborata dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccolte dalla Commissione. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.	1. ***Al più tardi*** entro [***4*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [e al Comitato economico e sociale europeo] una relazione della sua valutazione, corroborata dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccolte dalla Commissione. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 267
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Entro [***10*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [e al Comitato economico e sociale europeo] una relazione della sua valutazione, corroborata dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccolte dalla Commissione. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.	1. Entro [***5*** anni dopo l'entrata in vigore], la Commissione valuta il presente regolamento e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio [e al Comitato economico e sociale europeo] una relazione della sua valutazione, corroborata dalle informazioni fornite dagli Stati membri e raccolte dalla Commissione. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa.

Or. en

Emendamento 268
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento

Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) le autorità di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) che hanno accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione	*Emendamento*
m) le autorità di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a) che hanno accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione dei registri.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 270
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a l), entro e non oltre il primo giorno del mese successivo al periodo di 15 mesi che decorre dall'inizio dell'applicazione***, e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera m), entro il primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo***	2. Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a l), entro e non oltre il primo giorno del mese successivo al periodo di 15 mesi che decorre dall'inizio dell'applicazione.

60, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 271
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli articoli 45 e 46 si applicano a partire da [due anni dopo la data di applicazione].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 272
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli articoli 45 e 46 si applicano a partire da [due anni dopo la data di applicazione].	***soppresso***

Or. en

Emendamento 273
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'articolo 47 si applica dal primo giorno del mese successivo al periodo di	***soppresso***

due anni che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 274
Tineke Strik
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'articolo 47 si applica dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni che decorre dalla data di entrata in vigore dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 60, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 275
Krzysztof Śmiszek

Proposta di regolamento
Allegato XI bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DEL 2006

Or. en